



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CONVERSIONE IN LEGGE
D.L. "AGOSTO"

(Legge 13 ottobre 2020, n. 126)

Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*” ([Suppl. ord. n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 13 ottobre 2020](#)), in vigore dal 14 ottobre 2020.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO.....	6
1. Nuovi trattamenti di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD (art. 1)	6
2. Indennità lavoratori aree crisi industriale complessa (artt. 1- <i>bis</i> e 1- <i>ter</i>)	7
3. Decontribuzione per aziende che non richiedono trattamenti di CIG (art. 3).....	7
4. Fondo Nuove Competenze (art. 4)	8
5. NASPI e DIS-COLL (art. 5).....	8
6. Decontribuzione per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6).....	8
7. Decontribuzione per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (art. 7)	8
8. Proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione (art. 8)	9
9. Divieto di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 14)	9
10. Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 16).....	10
11. CIG per i lavoratori delle ex-zone rosse (art. 19)	10
12. Bonus baby sitter e lavoratori domestici (art. 21).....	10
13. Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici (art. 21- <i>bis</i>).....	10
14. Lavoro agile per genitori con figli con disabilità (art. 21- <i>ter</i>).....	11
15. Reddito di emergenza (art. 23)	11
16. Sorveglianza attiva in quarantena (art. 26).....	11
17. Decontribuzione Sud (art. 27)	11
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE	12
1. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art. 9)	12
2. Indennità lavoratori marittimi (art.10).....	13
3. Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale (art. 10- <i>bis</i>).....	14
4. Disposizioni in materia di lavoratori dello sport (art.12)	14
5. Disposizioni concernenti l’indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza (art.13).....	14
6. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati (art.15)	15
7. Disposizioni in materia di patronati (art.18).....	15
8. Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 (art. 112).....	15
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI.....	15
1. Ulteriore rateizzazione dei versamenti fiscali e contributivi sospesi (art. 97).....	15

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	17
1. Disposizioni in materia di centri di assistenza fiscale (art. 17)	17
2. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 31 commi 4-ter, 4-quater, 4-quinques)	17
3. Incremento ristoro imposta di soggiorno (art. 40)	18
4. Sospensione versamenti tributari e contributivi per soggetti con sede nel Comune di Lampedusa e Linosa (art. 42-bis, comma 1)	18
5. Errata applicazione delle disposizioni dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 42-bis, comma 5)	18
6. Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 60, commi da 7-bis a 7-quinques)	18
7. Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario, nonché titolari di partita IVA (art. 60, commi 7-sexies e 7-septies)	19
8. Trasformazione in crediti di imposta delle DTA da cessione di crediti deteriorati (art. 72, comma 1-ter). 19	
9. Operazioni effettuate dal Gruppo IVA e nei confronti di esso (art. 72-bis)	20
10. Estensione del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 77, comma 1)	20
11. Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 98)	21
12. Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 98-bis)	21
13. Proroga riscossione coattiva (art. 99)	21
14. Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro (art. 104)	22
15. Lotteria degli scontrini <i>cashless</i> (art. 105)	22
16. Maggiorazione ex-Tasi (art. 108)	22
17. Proroga esonero TOSAP e COSAP (art. 109)	22
17.1. Esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande	22
17.2. Commercio su aree pubbliche	23
18. Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 (art. 110)	23
19. Riscossione diretta società <i>in house</i> (art. 111)	24
20. Meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (art. 113)	24
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI	24
1. Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne (art. 28)	24
2. Interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca per Lampedusa e Linosa (art. 42-bis, commi da 2 a 4)	24
3. Contributo a comuni siciliani per la gestione sanitaria dei flussi migratori (art.42-bis, commi 8-9)	25
4. Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA (art. 55)	25
5. Fondo per la filiera della ristorazione (art. 58)	25

6. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59).....	26
7. Rifinanziamento di misure a sostegno delle imprese (art. 60)	27
8. Agevolazioni su Finanziamenti a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca – FAR (art. 60- <i>bis</i>) ..	27
9. Semplificazione burocratica amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30 (art. 61- <i>bis</i>)	28
10. Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese (art. 62).....	28
11. Ampliamento dell'operatività delle misure contenute nel decreto Liquidità (art. 64, commi 1-5)	28
12. Fondo di garanzia PMI: calcolo della dimensione aziendale (art. 64- <i>bis</i>)	29
13. Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 DL 18/2020 (art. 65).....	29
14. Interventi di rafforzamento patrimoniale (art. 66).....	29
15. Riassetto gruppo SACE (art. 67)	29
16. P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (art. 68).....	29
17. Interventi in materia di sottoscrizione semplificata di contratti bancari e assicurativi e disposizioni in materia di buoni postali fruttiferi (art. 72, commi 1 e 1- <i>bis</i>)	29
18. Tempi attuativi del <i>cashback</i> (art. 73)	30
19. Sospensione scadenza titoli di credito (art. 76)	30
20. Moratoria dei debiti bancari: individuazione imprese del comparto turistico (art. 77, comma 2).....	30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE.....	30
1. Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle <i>start up</i> innovative (art. 91)	30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI SISMICI E CALAMITOSI	31
1. Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi (art. 46- <i>bis</i>)	31
2. Proroga stato di emergenza Sisma Centro Italia (art. 57, comma 1)	31
3. Proroga gestione straordinaria Sisma Centro Italia (art. 57, comma 2).....	31
4. Contributi per i territori del Centro Italia colpiti dagli eventi metereologici 2017 (art. 57, comma 3- <i>octies</i>)	31
5. Compensazione minori entrate TARI (art. 57, comma 5)	31
6. Zone franche urbane Sisma Centro Italia (art. 57, comma 6).....	31
7. Cronoprogramma della spesa per la ricostruzione (art. 57, comma 7)	32
8. Proroga stato d'emergenza sisma Sicilia del 26 dicembre 2018 (art. 57, comma 8).....	32
9. Impignorabilità Fondi per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma Emilia del 20-29 maggio 2012 (art. 57, comma 15)	32
10. Sospensione rate mutui eventi calamitosi Emilia, Veneto (art. 57, comma 16)	32
11. Sospensione rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. agli enti locali colpiti dal sisma Emilia del maggio 2012 (art. 57, comma 17)	32
12. Proroga pagamento utenze (art. 57, comma 18)	32
13. Superbonus nei territori colpiti dagli eventi sismici (art. 57- <i>bis</i>)	33
14. Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione sisma Abruzzo (art. 57- <i>quater</i>)	33

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA	33
1. Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni (art. 48-ter)	33
2. Piccole opere e interventi contro l'inquinamento (art. 51).....	34
2.1. Piccole opere e interventi contro l'inquinamento (art. 51, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3-bis e 3-ter).....	34
2.2. Modifiche alla disciplina del superbonus (art. 51, commi 3- <i>quater</i> e 3- <i>quinqies</i>).....	34
2.3. Disposizione per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato (art. 51, commi 3- <i>sexies</i> e 3- <i>septies</i>).....	35
2.4. Piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (art 51, comma 3- <i>decies</i>)	35
3. Compensazione minori entrate TARI (art. 57, comma 5)	35
4. Proroga pagamento utenze (art. 57, comma 18).....	35
5. Nuovi impianti di stoccaggio GPL e misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (art. 95, comma 24).....	36
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO ALIMENTARE	36
1. Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi prodotti agroalimentari (art. 58, commi 8- <i>bis</i> , 8- <i>ter</i> e 8- <i>quater</i>)	36
2. Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (art. 58- <i>bis</i>)	36
3. Disposizioni in materia di apicoltura e vendita diretta (art. 58- <i>ter</i>).....	37
4. Misure a favore del settore vitivinicolo (art. 58- <i>quater</i>)	37
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO	37
1. Misure per il sostegno del sistema termale (art. 29- <i>bis</i>).....	37
2. Tax credit vacanze e Fondo per sostenere agenzie di viaggio e tour operator: incremento risorse ed estensione a guide e accompagnatori turistici (art. 77, comma 1, lett. b- <i>ter</i> e lett. c)	38
3. Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo (art. 78)	38
4. Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale (art. 79).....	38
5. Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico (art. 80- <i>bis</i>)	39
6. Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale (art. 100)	39
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA.....	41
1. Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori dello spettacolo (art. 78, comma 1, lett. d)	41
2. Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura (art. 80).....	41
3. Due per mille per associazioni culturali (art. 97- <i>bis</i>)	42
DISPOSIZIONI IN MATERIA IN TRASPORTO	42
1. Disposizioni per il settore aereo (art. 20)	42
2. Guardie giurate su navi mercantili italiane (art. 38).....	42
3. Servizi integrativi trasporto scolastico (art. 39 comma 1- <i>bis</i>).....	42
4. Incremento sostegno Trasporto pubblico locale (art. 44)	42
5. Ristori imprese ferroviarie (art. 44- <i>bis</i>).....	43

6. Incremento risorse per investimenti Comuni (art. 47).....	43
7. Fondo per ponti e viadotti (art. 49).....	43
8. Proroga vita tecnica skilift Marche e Abruzzo (art. 57, comma 18- <i>bis</i>).....	43
9. Incentivi settore auto (art.74).....	43
10. Contributo conversione elettrica autoveicoli (art. 74- <i>bis</i>)	44
11. Disposizioni in materia di autotrasporto (art. 84).....	44
12. Misure per gli operatori del trasporto passeggeri su gomma e aerei (art. 85)	44
13. Investimenti imprese trasporto passeggeri su strada (art. 86).....	45
14. Misure urgenti trasporto aereo (art. 87).....	45
15. Decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche (art. 88)	45
16. Fondo per compensazione danni collegamenti marittimi (art. 89)	45
17. Collegamenti veloci stretto di Messina (art. 89- <i>bis</i>).....	45
18. Taxi e NCC – buono viaggio (art. 90)	45
19. Disposizioni in materia di porti (art. 93)	46
20. Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e di viabilità locale (art. 94)	46
DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA.....	47
1. Aggiornamento termini per l’assegnazione dei contributi ai comuni per rigenerazione urbana (art. 50, comma 1).....	47
2. Proroga delle previsioni di cui all’art. 181 DL 34/2020 in materia di occupazione di suolo pubblico (art. 109, comma 1, lett. b) e c).....	47
DISPOSIZIONI VARIE	47
1. Disposizioni in materia di giustizia contabile (art. 26- <i>ter</i>).....	47
2. Rifinanziamento Commissario Straordinario (art. 34)	47
3. Misure in materia di requisiti per l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata (art. 37- <i>quinqies</i>)	48
4. Semplificazione dei procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio (art. 61).....	48
5. Semplificazione procedimenti assemblee condominiali (art. 63).....	49
6. Disposizioni urgenti in materia condominiale (art. 63- <i>bis</i>).....	49
7. Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società (art 71, comma 1).....	49
8. Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d’impresa (art. 75, commi 1, 2 e 3).....	50
9. Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (art. 101)	50
10. Inibizione di siti <i>web</i> (art. 102).....	51
11. Servizi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 103)	51

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Nuovi trattamenti di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD (art. 1)

La disposizione, non modificata in sede di conversione, introduce nuovi ammortizzatori sociali emergenziali per un totale di diciotto settimane, ricomprese **tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020**, di cui le prime nove a titolo non oneroso, mentre le seconde nove rimangono a titolo non oneroso solo per quei datori di lavoro che hanno avuto un calo del fatturato di almeno il 20% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo nel 2019.

Nel dettaglio, si prevede per i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione di CIGO, assegno Ordinario e CIGD per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane.

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Il comma 1 della disposizione in commento prevede, inoltre, che, nel caso in cui i periodi di integrazione salariale ex D.L. n. 18/2020 già richiesti e autorizzati siano collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, questi devono essere imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del Decreto "Agosto".

Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.

Qualora i datori di lavoro intendano avvalersi delle ulteriori 9 settimane (ossia quelle successive alle prime 9) devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019 pari al:

- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e da coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. Successivamente l'Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale.

Qualora non vi fosse l'autocertificazione, l'aliquota applicabile è quella del 18%.

Ad ogni modo, sono disposte le necessarie verifiche utili a riscontrare la reale sussistenza dei requisiti autocertificati dai datori di lavoro, ai fini delle quali, INPS ed Agenzia delle Entrate lavoreranno in sinergia attraverso lo scambio di dati.

Come previsto dall'art. 1, comma 11 del decreto, i limiti massimi di spesa per tali trattamenti saranno oggetto di relativo monitoraggio da parte dell'INPS. In caso di raggiungimento, anche in termini prospettici, di tali limiti, l'INPS stesso non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Il termine di decadenza per l'invio delle domande è la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

In caso di pagamento diretto della prestazione il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo al 15 agosto (data di entrata in vigore del decreto in commento) se tale ultima data è posteriore a quella "ordinaria" di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.

2. Indennità lavoratori aree crisi industriale complessa (artt. 1-bis e 1-ter)

La disposizione di cui all'art. 1 bis, introdotta durante l'iter di conversione, riconosce ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della regione Sicilia, che abbiano cessato di percepire la NASPI nell'anno 2020, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, dalla entrata in vigore del decreto in esame fino al 31 dicembre 2020.

Il successivo articolo 1 ter, inoltre, ha previsto, per il medesimo periodo, il riconoscimento di un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Campania i quali abbiano cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.

Tale indennità non è compatibile né con il reddito di emergenza né con la presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
- b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- c) essere percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS COLL);
- d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al capo I del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, o delle misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legge.

3. Decontribuzione per aziende che non richiedono trattamenti di CIG (art. 3)

La disposizione, non modificata in sede di conversione, prevede a favore dei datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 (ossia 9 + 9 settimane) e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la disposizione prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020 nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Nel periodo di fruizione dello sgravio, i datori di lavoro vengono inibiti dai licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo di cui al presente decreto. In caso di violazione del divieto l'esonero viene revocato con efficacia retroattiva e non è più possibile presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

4. Fondo Nuove Competenze (art. 4)

La disposizione, non modificata nell'iter di conversione, prevede l'ampliamento del finanziamento del Fondo Nuove Competenze con ripartizione ed incremento delle risorse, tra il 2020 ed il 2021, rispettivamente di 200 e di 300 milioni di euro, ed introduce espressamente anche la finalità di "favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori".

5. NASPI e DIS-COLL (art. 5)

La disposizione, non modificata in sede di conversione, prevede che le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione sia terminato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

6. Decontribuzione per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)

La disposizione, non modificata in sede di conversione, introduce un secondo regime di decontribuzione per un periodo massimo di sei mesi, nei limiti di € 8.060,00 annui, in caso di assunzione a tempo indeterminato o stabilizzazione di contratti a tempo determinato.

Sono esclusi gli istituti dell'apprendistato e del lavoro domestico ed i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

Nel dettaglio, fino al 31 dicembre 2020, i datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo indeterminato possono usufruire di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Tale sgravio è riconosciuto anche nei casi di trasformazione di contratti a termine ad indeterminati successiva alla data di entrata in vigore del decreto.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Come previsto dall'art. 6, comma 4 del decreto, i limiti massimi di spesa ivi indicati saranno oggetto di relativo monitoraggio da parte dell'INPS, che comunicherà i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di scostamenti, anche in termini prospettici, di tali limiti, non verranno più adottati provvedimenti concessori.

7. Decontribuzione per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (art. 7)

La disposizione, non modificata in sede di conversione, estende l'esonero di cui all'articolo 6, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il terzo comma dell'articolo 6.

L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

8. Proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione (art. 8)

In sede di conversione del decreto è stato aggiunto il comma 1 bis, che reca una modifica della disciplina in materia di somministrazione di lavoro consentendo all'utilizzatore di impiegare il lavoratore somministrato a tempo determinato anche oltre 24 mesi, non continuativi, nel caso in cui quest'ultimo abbia un rapporto a tempo indeterminato con l'agenzia di somministrazione.

Si pone, al riguardo, la condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

La predetta disposizione ha efficacia sino al 31 dicembre 2021.

Non è stata, invece, modificata la parte della disposizione che prevede:

- l'abrogazione della norma che aveva disposto la proroga "forzosa" dei contratti a tempo determinato e di apprendistato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato potranno essere rinnovati o prorogati per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, senza indicare la causale, fino al 31 dicembre 2020 e ferma restando la durata massima di ventiquattro mesi.

9. Divieto di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 14)

In sede di conversione del decreto è stata soppressa la previsione che consentiva al datore di lavoro di revocare in ogni tempo il recesso per giustificato motivo oggettivo facendo contestualmente richiesta dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legge n. 18/2020.

È rimasto, invece, invariato il divieto per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale COVID-19, ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 del decreto in esame, di avviare le delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano, altresì, sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Parimenti, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604 e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604.

Pertanto, in combinato disposto con gli esoneri contributivi per assunzioni, il divieto di licenziamento decadrà al termine della fruizione dei nuovi ammortizzatori sociali emergenziali (18 settimane) o al termine della fruizione degli sgravi per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato.

Tali preclusioni e sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nel caso in cui, nel corso della liquidazione, non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22.

Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

10. Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 16)

La disposizione, non modificata in sede di conversione, prevede una rimodulazione degli stanziamenti a beneficio dei Fondi di Solidarietà bilaterali alternativi (FSBA).

11. CIG per i lavoratori delle ex-zone rosse (art. 19)

La disposizione, non modificata in sede di conversione, prevede che i datori di lavoro che, nell'anno 2020, abbiano sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze (domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19), possano presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, con specifica causale "**COVID 19 – Obbligo permanenza domiciliare**".

Le domande possono essere presentate per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dalla pubblica autorità, fino ad un massimo di quattro settimane, limitatamente ai datori di lavoro operanti nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.

Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020.

Alle stesse domande è allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione .

In caso di pagamento diretto, da parte dell'INPS, delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

12. Bonus baby sitter e lavoratori domestici (art. 21)

La disposizione, non modificata in sede di conversione, prevede la rideterminazione dei relativi limiti di spesa previsti dalle rispettive norme di riferimento.

13. Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici (art. 21-bis)

L'articolo in commento, introdotto in sede di conversione del decreto "Agosto", prevede la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile a favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni posti in quarantena dall'ASL a seguito di contatti avuti all'interno del plesso scolastico o di strutture regolarmente frequentate per seguire corsi musicali o linguistici, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive e motorie in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi pubblici e privati, per tutto o parte il periodo della quarantena.

Nella sola ipotesi di quarantena disposta dalla ASL a seguito di contatto avuto all'interno del plesso scolastico, qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori, alternativamente, può astenersi dal lavoro fruendo di periodi di congedo per cui è corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione.

Per i giorni in cui uno dei genitori fruisce del lavoro agile o dei congedi di cui alla disposizione in commento, ovvero svolga ad altro titolo la prestazione lavorativa in modalità o comunque non svolga alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle misure introdotte dall'art. 21 bis, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti con altri soggetti che non stiano fruendo di una delle predette misure.

Lavoro agile e congedo straordinario ai sensi dell'art. 21 bis possono essere riconosciuti entro il 31 dicembre 2020.

Il beneficio del congedo straordinario è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Raggiunto tale limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

14. Lavoro agile per genitori con figli con disabilità (art. 21-ter)

In sede di conversione è stato introdotto tale articolo, che prevede il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa possa essere svolta in modalità agile. Tale diritto è riconosciuto fino al 30 giugno 2021.

15. Reddito di emergenza (art. 23)

La disposizione, non modificata in sede di conversione, rinnova la possibilità di richiedere il reddito di emergenza (cd. Rem), ferme restando le erogazioni già concesse. La domanda per la quota di riferimento di cui alla presente disposizione è presentata all'INPS entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

16. Sorveglianza attiva in quarantena (art. 26)

Il comma 1 bis, introdotto in sede di conversione, apporta delle modifiche all'art. 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. In particolare la norma in commento estende al 15 ottobre 2020 la previsione in base alla quale l'assenza dal lavoro dei lavoratori in possesso di certificazione medica attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (c.d. lavoratori fragili), è equiparata al ricovero ospedaliero. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa delle predette assenze dal servizio.

La novella normativa prevede inoltre che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Non è stata modificata la parte della disposizione che chiarisce che gli oneri a carico dei datori di lavoro privati e di monitoraggio connessi con la tutela del periodo di sorveglianza attiva spettano esplicitamente all'INPS.

17. Decontribuzione Sud (art. 27)

La disposizione conferma per i datori di lavoro un regime decontributivo finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali nel Sud, pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente e la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale

L'agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione Europea. Sono esclusi il settore agricolo ed i contratti di lavoro domestico.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art. 9)

In sede di conversione sono state confermate le previsioni relative alle indennità introdotte dal D.L. n. 104/2020 in favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.

1.1 Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 1)

La disposizione in esame disciplina il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva - di ammontare pari a 1.000 euro - a beneficio dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali nonché dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. L'erogazione di tali indennità è subordinata alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 - 17 marzo 2020 e alla non titolarità di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

1.2 Dipendenti a tempo determinato settore turismo e stabilimenti termali (comma 5)

La norma in esame dispone, inoltre, l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva - pari a 1.000 euro - in favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che risultino cumulativamente:

- titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non titolari, all'entrata in vigore del Decreto in esame, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

1.3. Lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 (comma 2)

Viene disposta la concessione di un'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito specificati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (in luogo del 31 gennaio 2020 fissato dal Decreto Rilancio) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (in luogo del 31 gennaio 2020 stabilito nel Decreto Rilancio);
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 (invece del 23 febbraio 2020 previsto nel decreto legge n. 34/2020), siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame (in luogo del 23 febbraio stabilito nel Decreto Rilancio).

I lavoratori di cui sopra, in relazione a tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 (invece del 23 febbraio 2020, come da Decreto Rilancio) alla Gestione Separata INPS, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;

- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 17 marzo 2020 (in luogo del 23 febbraio 2020 previsto nel Decreto Rilancio) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, tutti i soggetti sopra indicati non devono risultare titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello intermittente e non devono essere titolari di pensione.

1.4. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (comma 4)

Viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del D.L. n.18/2020 - ossia con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 a tale Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 - nonché ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

1.5. Disposizioni finali

Tutte le indennità in argomento non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro e con l'indennità di cui all'art. 44 del Decreto Cura Italia (Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19), mentre è ammessa la cumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità.

L'erogazione delle indennità è effettuata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020, il cui rispetto viene monitorato dal medesimo Istituto che, in caso di scostamenti dal limite, anche prospettici, non adotta altri provvedimenti concessori.

Decorsi quindici giorni dal 15.08.2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020, si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 78 (Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19), 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19), 85 (indennità per i lavoratori domestici) e 98 (indennità per i lavoratori sportivi) del Decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77).

2. Indennità lavoratori marittimi (art.10)

La norma, confermata in sede di conversione in legge, riconosce un'indennità - pari a 600 euro per i mesi di giugno e luglio 2020 - in favore dei lavoratori marittimi di cui all'art. 115 del Codice della Navigazione (Personale di coperta, di macchina e dei servizi tecnici di bordo, personale dei servizi complementari di bordo, personale del traffico locale e della pesca costiera) e art. 17, c. 2 della L. n. 856/1986 (lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera in attività date in appalto dall'armatore ad altre imprese). Tali soggetti devono aver cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo 1° gennaio 2019 - 17 marzo 2020 e devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo lasso di tempo. Gli stessi devono risultare, inoltre, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia o di pensione alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto in commento (15.08.2020).

L'indennità in parola, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall'INPS su domanda e nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020, il cui rispetto è monitorato dall'Istituto il quale, in caso di scostamenti anche prospettici, non adotterà ulteriori provvedimenti concessori.

3. Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale (art. 10-bis)

L'articolo in argomento, introdotto nel corso dell'iter di conversione, estende l'ambito di applicazione dell'art. 1, c. 1, della L. n.250/1958 - inerente al trattamento previdenziale per malattia e infortunio - ai soci di cooperative della pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, che esercitano la pesca come attività esclusiva e prevalente ma non organizzata e coordinata dalle stesse cooperative, ponendo quindi in capo a queste ultime i relativi obblighi contributivi.

Restano salvi i versamenti effettuati direttamente dai soci delle cooperative di pesca prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

4. Disposizioni in materia di lavoratori dello sport (art.12)

La disposizione, approvata senza alcuna modifica in sede di conversione, prevede - per il mese di giugno 2020 - il riconoscimento di un'indennità di 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Tali soggetti devono aver cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

Viene poi disciplinata l'incompatibilità di tale emolumento - che non concorre alla formazione del reddito - con la fruizione di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell'assegno ordinario (di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020), dell'assegno ordinario di solidarietà (di cui all'art. 21) e della cassa integrazione in deroga (di cui all'art. 22).

Non si ha diritto all'indennità in esame anche in caso di godimento delle indennità previste dal Decreto Cura Italia - così come prorogate e integrate dal Decreto Rilancio - in favore dei liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell'Ago (di cui all'art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (di cui all'art. 30) e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 38). È prevista, altresì, l'incompatibilità con l'indennità di cui all'art. 44 del D.L. n. 18/2020 (indennità per lavoratori autonomi o dipendenti che hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

È stabilito, inoltre, che le domande degli interessati - unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e delle prestazioni sopraindicate - siano presentate alla società Sport e Salute S.p.a., che provvede ad erogare l'indennità nel limite massimo di 90 milioni di euro per il 2020. La stessa indennità di 600 euro è erogata automaticamente, per il mese di giugno 2020, ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'indennità di cui all'art. 96 del D.L. n. 18/2020.

Con decreto ministeriale sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni e le specifiche sulle relative domande.

5. Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza (art.13)

La disposizione in esame non ha subito modifiche durante l'iter di conversione.

La norma conferma, infatti, per l'attuazione completa delle previsioni relative al Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19, l'erogazione automatica per il mese di maggio 2020 della relativa indennità, elevata a 1.000 euro, ai soggetti già beneficiari di quella disciplinata dal Decreto Interministeriale del 29 maggio 2020 (emanato ai sensi dell'art. 44, c. 2, del D.L. n. 18/2020,

convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020). Per il finanziamento di questa specifica misura il limite di spesa è fissato in 530 milioni di euro.

Tale indennità viene riconosciuta nel rispetto delle disposizioni di cui al predetto Decreto Interministeriale - con estensione però dal 30 aprile al 31 maggio 2020 del termine per la cessazione di attività – anche per i liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato che non abbiano beneficiato dell'indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020 dallo stesso prevista. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo al 15.8.2020, data di entrata in vigore del Decreto Agosto.

6. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati (art.15)

In sede di conversione è stata confermata la norma che estende il diritto, con effetto dal 20 luglio 2020, alla maggiorazione sociale - da 286,00 euro a 651,51 euro al mese per tredici mensilità - dei trattamenti pensionistici previsti in favore di invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti, titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità, già a partire dai diciotto anni, in luogo degli attuali sessanta anni, e con conseguente abrogazione dell'art. 89-bis del D.L. n. 34/2020.

Gli oneri per l'estensione del diritto in parola, che recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n.152/2020, sono valutati in 178 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

7. Disposizioni in materia di patronati (art.18)

Viene confermato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, l'incremento complessivo di 20 milioni di euro annui degli stanziamenti, iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli Istituti di Patronato. La copertura dei maggiori oneri è assicurata dalla norma di copertura generale del decreto in commento (art. 114).

8. Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 (art. 112)

La disposizione in esame, approvata senza alcuna modifica, per il periodo d'imposta 2020, eleva a 516,46 euro, rispetto agli attuali 258,23 euro, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

1. Ulteriore rateizzazione dei versamenti fiscali e contributivi sospesi (art. 97)

Con la presente disposizione, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione, vengono disciplinate le modalità e i termini di ripresa dei versamenti di tributi e contributi la cui sospensione - già prevista per effetto del decreto legge n. 9/2020 (c.d. decreto Zone Rosse, del decreto legge n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) e del decreto legge n. 23/2020 (c.d. decreto Garanzie e Credito), è stata da ultimo prorogata, dagli articoli 126 e 127 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), al 16 settembre 2020.

In particolare, al fine di attenuare l'impatto di versamento della totalità delle somme sospese entro il citato termine del 16 settembre, la norma stabilisce che **i versamenti**, di cui ai menzionati **articoli 126 e 127 del decreto Rilancio**, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- per un importo **pari al 50% delle somme oggetto di sospensione**, in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- per il **restante 50% delle somme dovute**, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di **ventiquattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata **entro il 16 gennaio 2021**.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.

Si ricorda che i versamenti di cui **all'art.126 del decreto Rilancio** sono i seguenti:

- **i versamenti** delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, dell'IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, **per i mesi di aprile e maggio 2020**, sospesi ai sensi dell'art. 18 del decreto Liquidità, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali aventi i requisiti previsti dallo stesso art. 18¹;
- i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto “zone rosse”²;
- **i versamenti delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo, nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari** (articoli 25 e 25-bis del DPR n. 600 del 1973), non operate su compensi percepiti nel **periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**, ai sensi dell'art. 19 del decreto Liquidità. Si ricorda che la sospensione dell'effettuazione delle ritenute di acconto sui redditi di lavoro autonomo riguarda solo i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro che non hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente nel mese precedente.

I versamenti di cui **all'art. 127 del decreto Rilancio** sono i seguenti:

- **i versamenti** delle ritenute di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, **scaduti nei mesi di marzo e aprile 2020**, nonché **il versamento dell'IVA, scaduto nel mese di marzo**, sospesi ai sensi **dell'art. 61 del decreto Cura Italia**, a favore degli operatori economici nazionali, operanti nei settori maggiormente colpiti³ dall'emergenza da Covid-19;

¹ Ai sensi dell'art. 18 del decreto liquidità la sospensione riguarda:

- i soggetti con ricavi o compensi, nel periodo di imposta 2019, inferiori a 50 milioni di euro, qualora si verifichi una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta;

- soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50%, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta;

- tutti i soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019, indipendentemente dal calo di fatturato.

Con riferimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, l'art. 18 dello stesso decreto ha previsto la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, qualora si verifichi, anche in tal caso, una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

² L'articolo 5 del decreto n.9/2020 (c.d. decreto zone rosse) si riferisce ai comuni individuati nell'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, ossia i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (Regione Lombardia) e Vò (Regione Veneto).

³ In particolare, si ricorda che l'art. 61 si applica ai seguenti soggetti: a) imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator; b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi; d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; j) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; k) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici; l) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; m) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; p) soggetti che

- **i versamenti** delle ritenute alla fonte di lavoro dipendente e assimilato, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scaduti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, **sospesi dell'art. 62 del decreto Cura Italia**, a favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta 2019;
- **i versamenti relativi all'IVA, che scadono tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020**, sospesi ai sensi **dell'art. 62 del decreto Cura Italia**, a favore di tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 (Province di Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) a prescindere dai ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta precedente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Disposizioni in materia di centri di assistenza fiscale (art. 17)

La norma, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione, incrementa di 20 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Caf e ai "professionisti abilitati", ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, relativamente alle attività rese nell'anno 2019. L'articolo stabilisce, altresì, che, qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015 - l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al limite di spesa previsto, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte nell'anno 2019 saranno proporzionalmente ridotti. Per le attività svolte a decorrere dall'anno 2020, restano ferme le disposizioni riguardanti l'ampliamento della platea dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 13 settembre 2016.

2. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 31 commi 4-ter, 4-quater, 4-quinques)

In sede di conversione in legge del decreto sono state rafforzate le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro.

In particolare, il nuovo comma 4-ter ha disposto che le risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, siano incrementate di 403 milioni di euro per l'anno 2020.

Le suddette risorse aggiuntive saranno distribuite tra i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e tra gli altri soggetti già individuati ai sensi della normativa vigente (Cfr. articolo 125, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020).

A copertura di tali oneri il successivo comma 4-quater ha disposto l'abrogazione dei commi da 1 a 6 dell'articolo 95 del decreto soprarichiamato (norme sul riconoscimento di contributi da parte di Invitalia S.p.A.), recuperando così le risorse ivi stanziare.

svolgono attività di guida e assistenza turistica; q) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

In conseguenza, le risorse già disponibili sul bilancio dell'Inail, relative al bando ISI 2019 e allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 81/08, per l'importo di 403 milioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, per essere riassegnate al relativo capitolo di spesa del Ministero dell'Economia e Finanze (comma 4-*quinquies*).

3. Incremento ristoro imposta di soggiorno (art. 40)

La norma in esame non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione.

Il Fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, istituito con il decreto Rilancio, viene incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020. L'incremento è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Sospensione versamenti tributari e contributivi per soggetti con sede nel Comune di Lampedusa e Linosa (art. 42-bis, comma 1)

La disposizione, introdotta in sede di conversione in legge, prevede - facendo confluire nel presente decreto l'art. 4 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, che viene contestualmente abrogato -, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel Comune di Lampedusa e Linosa, la sospensione, fino al 21 dicembre 2020, dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Per i medesimi soggetti, resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli artt. 126 e 127 del decreto Rilancio, della rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate, prevista dall'art. 97 del decreto in esame (al cui paragrafo si rimanda per i necessari chiarimenti).

5. Errata applicazione delle disposizioni dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 42-bis, comma 5)

Come noto, l'art. 24 del decreto Rilancio ha previsto che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento:

1. del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019;
2. e della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020.

Il comma 3 del medesimo articolo ha precisato che il saldo IRAP per il 2019 e la prima rata dell'acconto IRAP per il 2020 non sono dovuti sempreché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Il comma in esame, introdotto in sede di conversione in legge, prevede che, in caso di errata applicazione della disposizione contenuta nel comma 3 del citato art. 24, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni, previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, l'importo dell'imposta non versata è dovuto **entro il 30 novembre 2020**, senza applicazioni di sanzioni e di interessi.

6. Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 60, commi da 7-bis a 7-*quinquies*)

I commi da 7-bis a 7-*quinquies* dell'art. 60 in esame, aggiunti in sede di conversione in legge, prevedono la sospensione temporanea dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, risultante dall'ultimo bilancio approvato regolarmente.

La quota di ammortamento non effettuata dovrà essere imputata nel conto economico, relativo all'esercizio successivo. Con lo stesso criterio andranno differite anche le quote successive.

La sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali è prevista a favore delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali e potrà essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I soggetti che si avvalgono di tale facoltà devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Inoltre, in caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della quota non effettuata, la riserva dovrà essere integrata, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

I soggetti che si avvalgono della sospensione in esame possono, comunque, dedurre la quota di ammortamento ai fini della determinazione delle imposte sul reddito e dell'IRAP, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

7. Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario, nonché titolari di partita IVA (art. 60, commi 7-sexies e 7-septies)

In base all'articolo in esame, introdotto in sede di conversione in legge, i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, i quali non abbiano già presentato la domanda per ottenere il contributo a fondo perduto, di cui all'art. 25 del decreto 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto Rilancio), possono presentare domanda per il detto contributo, entro 30 gg. dalla data di riavvio della procedura telematica per la richiesta del contributo medesimo. Il riavvio della procedura telematica dovrà avvenire entro 15 gg. dall'entrata in vigore della legge di conversione.

La domanda potrà essere presentata solo dai soggetti che:

- come già scritto, non abbiano già fatto richiesta del contributo a fondo perduto;
- abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni (colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19), classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 1993, e non inseriti nella lista dei comuni colpiti da eventi calamitosi, pubblicata dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020.

8. Trasformazione in crediti di imposta delle DTA da cessione di crediti deteriorati (art. 72, comma 1-ter)

Il comma 1-ter dell'articolo 72, introdotto in sede di conversione, apporta alcune integrazioni alla disciplina sulla trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate che derivano dalla cessione di crediti deteriorati, contenuta nell'art. 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, da ultimo novellato dall'art. 55 del cd. decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020).

Il citato art. 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, nella sua formulazione vigente, consente di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets*, DTA), riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati ceduti a terzi. L'intervento permette alle imprese di anticipare l'utilizzo, come crediti d'imposta, di tali importi, determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale e favorendo la disponibilità di cassa.

La norma in esame, oltre a migliorare tecnicamente la precedente disposizione, integra il quadro normativo preesistente considerando alcune fattispecie di cessione dei crediti tra soggetti operanti in regime di gruppo o di trasparenza fiscale, ovvero, nei rapporti tra società di persone e soci.

In particolare, nel caso in cui si opti per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale), viene chiarito che rilevano prioritariamente, ai fini della trasformazione in credito d'imposta delle DTA, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente (ACE) e le perdite fiscali della stessa, relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo e a seguire le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante.

Nel caso di tassazione per trasparenza (art. 115 del TUIR), se la cessione dei crediti è effettuata dalla società partecipata, rilevano prioritariamente le eccedenze del rendimento nozionale (ACE) e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci e in successione le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite.

Nelle citate ipotesi, dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, non sono computabili, in diminuzione dell'imponibile, le perdite, riportabili nei periodi di imposta successivi, relative alle DTA da crediti deteriorati complessivamente trasformate in credito d'imposta. Inoltre, nel caso di trasparenza fiscale, tale opzione deve essere esercitata dalla società partecipata, nonché dai soci, qualora abbiano trasformato attività per imposte anticipate per crediti deteriorati in crediti d'imposta.

Nel caso di cessione di crediti effettuata da società di persone, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze del rendimento nozionale (ACE) attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società, nella medesima proporzione di attribuzione prevista dal TUIR per le società semplici.

Dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati, per i soci partecipanti non sono computabili, in diminuzione dei redditi imponibili le perdite relative alle DTA, complessivamente trasformate in credito d'imposta e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze (ACE) relative alle medesime attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.

9. Operazioni effettuate dal Gruppo IVA e nei confronti di esso (art. 72-bis)

L'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione in legge, con una disposizione di interpretazione autentica, stabilisce che, nel caso di prestazioni di servizi, effettuate, nei confronti di un gruppo IVA, da consorzi (comprese società consortili e società cooperative con funzioni consortili), non partecipanti al medesimo gruppo IVA, ove il committente sia un consorzio che partecipa al gruppo IVA, trova applicazione il regime fiscale di esenzione IVA, di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto IVA. Il citato comma 2 dell'art. 10 prevede l'esenzione IVA per i servizi effettuati nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, sempreché, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

10. Estensione del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 77, comma 1)

L'articolo in esame, che apporta alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del decreto Rilancio, è stato parzialmente riformulato in sede di conversione in legge.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 77, l'agevolazione, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, viene estesa **anche alle strutture termali**, oltre che a quelle alberghiere e agrituristiche.

Inoltre, **vengono estesi i mesi cui è commisurato il beneficio**: in particolare, per effetto della disposizione in commento, il credito d'imposta è commisurato all'importo del canone versato con riferimento a ciascuno

dei mesi di marzo, aprile, maggio e **giugno 2020** (la norma del decreto Rilancio prevedeva sino a maggio), mentre per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e **luglio 2020** (la norma del decreto Rilancio prevedeva sino a giugno).

In sede di conversione in legge, è stato previsto che **per le imprese turistico ricettive**:

1. il credito di imposta relativo all'**affitto di azienda** debba essere determinato nella misura del **50%** (anziché nella vigente misura del 30% originariamente previsto). Qualora, in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva, siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto di azienda, il credito di imposta spetta per entrambi i contratti, con applicazione delle relative percentuali di agevolazioni;
2. il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda spetti **fino al 31 dicembre 2020**.

11. Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 98)

La norma, il cui contenuto è stato confermato all'esito della conversione in legge del decreto, proroga al 30 aprile 2021 il termine del versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap (dovuti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019), per i contribuenti ISA (ossia contribuenti per i quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito in ciascun Decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze) e forfetari, sempreché ambedue le categorie di soggetti abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

12. Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 98-bis)

La norma in esame, aggiunta in sede di conversione in legge del decreto, prevede la possibilità, per i contribuenti ISA (ossia contribuenti per i quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito in ciascun Decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze) e per i forfetari, di regolarizzare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali entro il 30 ottobre 2020, con la sola maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute e senza applicazione di sanzioni.

Tale proroga si applica solo nel caso in cui ambedue le categorie di soggetti abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

13. Proroga riscossione coattiva (art. 99)

Come noto, l'art. 154 del decreto Rilancio ha prorogato, dal 31 maggio al 31 agosto 2020, la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, disposta dall'articolo 68 del decreto Cura Italia.

Inoltre, con il medesimo articolo del decreto Rilancio, è stata introdotta la previsione in base alla quale, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge si determinano in caso di mancato pagamento di dieci - anziché cinque - rate, anche non consecutive.

Con il presente articolo, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione, la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione viene, ulteriormente, prorogata, dal 31 agosto al 15 ottobre 2020.

Inoltre, viene stabilito che la previsione in base alla quale la decadenza del debitore dalle rateazioni, accordate dall'agente della riscossione, si determina in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, riguardi anche i provvedimenti di accoglimento dei piani di dilazione, emessi con riferimento alle richieste presentate dal 31 agosto 2020 fino al 15 ottobre 2020.

14. Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro (art. 104)

Con la presente disposizione, che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge, vengono apportate delle modifiche alla disciplina degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro (di cui all'art. 110 comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S.).

Viene stabilito che tali apparecchi:

- oltre a non poter riprodurre il gioco del *poker*, non possono indurre un'aspettativa di vincita come quella che caratterizza gli apparecchi e congegni con vincita in denaro;
- debbono prevedere premi, non convertibili in denaro, di modico valore.

Viene anche soppressa la disposizione in base alla quale gli apparecchi in esame, ove utilizzati nel corso del 2012, nelle manifestazioni a premio, potevano essere regolarizzati con il pagamento di una somma *una tantum*, oltre al pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti.

Viene, infine, stabilito che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere rideterminata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti.

15. Lotteria degli scontrini *cashless* (art. 105)

In conseguenza della proroga della "lotteria degli scontrini" dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, le risorse riservate all'anno 2020 sono destinate alle spese amministrative e di comunicazione della lotteria stessa.

16. Maggiorazione ex-Tasi (art. 108)

La norma, che non ha subito modifiche nel corso della conversione in legge, riduce la percentuale di maggiorazione ex-Tasi che i Comuni possono applicare dal 2020, limitatamente agli immobili non esentati dalla Tasi con la legge di Bilancio per il 2016.

Come noto, la legge di bilancio 2020, in sostituzione della maggiorazione TASI, concede ai Comuni, che hanno già esercitato tale facoltà tra il 2015 e il 2019, di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento, con espressa deliberazione, fino all'1,14 per cento, a decorrere dall'anno 2020, nella stessa misura già applicata, da ultimo, nel 2019.

Ora, la disposizione in commento prevede che i comuni possono aumentare l'aliquota in misura minore, ovvero nella percentuale massima aggiuntiva dello 0,08%, con apposita deliberazione comunale.

17. Proroga esonero TOSAP e COSAP (art. 109)

17.1. Esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande

Confermata in sede di conversione la proroga, **dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020**, della disposizione del decreto Rilancio che esonera gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa e del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap).

L'esenzione riguarda le tipologie di esercizi elencate dall'art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991. Si tratta di:

- a) ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari;
- b) bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- c) esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

Confermata anche la proroga alla stessa data del 31 dicembre 2020 dell'esonero dall'imposta di bollo per le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse.

Per ristorare i comuni dalle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esonero dal pagamento di Tosap e Cosap per pubblici esercizi il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno è incrementato di 42,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione dell'incremento del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

17.2. Commercio su aree pubbliche

In sede di conversione in legge del decreto, per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è stata disposta la proroga dell'esonero dal pagamento della TOSAP e della COSAP, dal 30 aprile al 15 ottobre 2020. L'esenzione in parola, pertanto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto Rilancio, riguarderà complessivamente il periodo compreso dal 1° marzo 2020 **al 15 ottobre 2020**.

Per ristorare i comuni dalle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esonero dal pagamento di Tosap e Cosap per commercio su aree pubbliche il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno è incrementato a 46,88 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione dell'incremento del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare – ai sensi dell'art 64, comma 5 bis del presente decreto - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame

18. Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 (art. 110)

La norma, parzialmente modificata in sede di conversione in legge, dispone per i soggetti Ires di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

In particolare, la rivalutazione riguarda i seguenti soggetti:

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto d'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato mediante un'imposta del 10%, sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Le suddette imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari importo:

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;

- la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

In sede di conversione in legge del decreto, è stata aggiunta la previsione normativa che consente, per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, la possibilità di eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.

19. Riscossione diretta società *in house* (art. 111)

Nell'ambito della riscossione delle società *in house* la norma, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione, equipara i versamenti effettuati verso società a capitale interamente pubblico a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario della riscossione. Nella versione precedente, di cui all'art. 1, c. 786 della legge di bilancio 2020, l'equiparazione era per le società a capitale misto pubblico privato.

20. Meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (art. 113)

Con riferimento alla risoluzione delle controversie fiscali nell'Unione europea, la norma in esame, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione, precisa che l'istanza di apertura di procedura amichevole non può essere presentata qualora sulla questione sia intervenuta una sentenza passata in giudicato (e non più di merito da parte della commissione tributaria competente come previsto nell'originaria versione dell'art. 3 del d.lgs. n. 49 del 2020).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne (art. 28)

In fase di conversione del decreto si conferma l'incremento delle risorse finalizzate al rafforzamento ed all'ampliamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Le risorse incrementalmente stanziati ammontano a 10 milioni di euro per l'anno 2020 (a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, c.d. Fondo IGRUE), e a 100 milioni di euro per l'anno 2021 (a valere sul Fondo di sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2014-2020).

Tali risorse integrano quelle già stanziati a favore delle Aree interne, portando l'ammontare complessivo a 591,2 milioni di euro per il periodo 2015.

2. Interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca per Lampedusa e Linosa (art. 42-bis, commi da 2 a 4)

In considerazione degli effetti dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria, con la finalità di favorire il rilancio dell'attività turistica ed alberghiera, vengono estese alle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa, le agevolazioni per la nuova imprenditorialità in agricoltura, previsti dall'art. 9, comma 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 (convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156), in favore delle imprese agricole ricadenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 al 18 gennaio 2017.

Nello specifico, si tratta di due tipologie di aiuto alternative tra loro:

- mutui agevolati per investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, a copertura del 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento;
- contributo a fondo perduto a copertura del 35 per cento della spesa ammissibile e mutuo a tasso d'interesse pari a zero, a copertura del 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento.

Per il settore della produzione agricola, i mutui agevolati hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.

I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

Le risorse stanziare sono pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

3. Contributo a comuni siciliani per la gestione sanitaria dei flussi migratori (art.42-bis, commi 8-9)

Con una disposizione introdotta in sede di conversione, si autorizza un contributo per l'anno 2020 per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana ed Augusta, per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.

4. Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA (art. 55)

In fase di conversione del decreto è stata confermata la riapertura, esclusivamente per gli enti locali, dei termini della procedura di concessione delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali

I nuovi termini prevedono che le richieste di anticipazione di liquidità possano essere inviate a Cassa depositi e prestiti S.p.A. tra il 20 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020.

Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla [nota Prot.5488 del 17 agosto u.s.](#)

5. Fondo per la filiera della ristorazione (art. 58)

Viene esteso ad ulteriori attività economiche il contributo a fondo perduto destinato all'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari.

Nella originaria formulazione il contributo era riconosciuto esclusivamente alle imprese attive nella ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11), nel servizio di mensa (ATECO 56.29.10) e nel catering continuativo su base contrattuale (ATECO 56.29.20). Con le modifiche apportate in sede di conversione, l'agevolazione viene estesa anche alle imprese attive nel settore del catering per eventi e banqueting (ATECO 56.21.00), alle attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12) e agli alberghi (ATECO 55.10.00) limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di alimenti.

Si rammenta che, il contributo, erogato in regime di de minimis, è concesso alle imprese il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Alle imprese che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo può essere concesso anche in assenza di tale requisito di perdita del fatturato.

Con la sostituzione del comma 7, vengono precisate le modalità relative ai controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sui beneficiari della misura. Nello specifico viene previsto che le verifiche sui contributi erogati siano effettuate a campione, sulla base delle modalità che il Ministero indicherà con il proprio decreto attuativo, dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi. Nei casi in cui sia necessario il recupero del contributo, l'Ispettorato comunica gli esiti della verifica all'Ufficio concedente che è competente per il recupero delle indebite erogazioni.

Per quanto riguarda le sanzioni viene confermato che, salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Ai fini della applicazione della disposizione in

commento, a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'iter di conversione, è stata elevata da 3.999,96 euro ad 8.000 euro la soglia di cui all'articolo 316 ter, secondo comma del codice penale⁴, relativo alla indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Si è aggiunto, inoltre, che non trova applicazione l'articolo 1, comma 3 del decreto legge n.91 del 2014 che disciplina la diffida per le violazioni in materia agroalimentare per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria.

Si conferma, inoltre, che il soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni, è l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e che il pagamento delle sanzioni e la restituzione del contributo devono avvenire tramite F24.

Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo, sulla base delle modifiche introdotte, devono essere effettuati entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione del contributo emesso dall'Ufficio che lo ha erogato e dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

In ultimo viene previsto che le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni verranno riassegnate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

Per approfondimenti sul dispositivo agevolativo si rimanda alla [nota Prot.5488 del 17 agosto u.s.](#)

6. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59)

Viene confermato il contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività economiche e commerciali aperte al pubblico, svolte nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno cinque volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, nonché nelle zone A delle Città metropolitane che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni.

Il contributo spetta se nel mese di giugno 2020 l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa è inferiore al 50% di quelli realizzati nel mese di giugno 2019 e non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

Il contributo è pari ad una percentuale applicata alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2020 e quelli di giugno 2019, nelle seguenti misure:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

⁴ Si ricorda che l'art. 316 ter, secondo comma, dispone che "quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 ad euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Le modalità di funzionamento sono quelle previste dall'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Rifinanziamento di misure a sostegno delle imprese (art. 60)

Confermato in sede di conversione, il rifinanziamento delle seguenti agevolazioni:

- uno stanziamento di 64 milioni di euro per il 2020 per la Legge Sabatini;
- uno stanziamento pari a 200 milioni per il 2020 da destinare al Fondo Salvaguardia dei livelli occupazionali;
- uno stanziamento pari a 500 milioni per il 2020 per i Contratti di Sviluppo (aree Mezzogiorno);
- uno stanziamento pari a 50 milioni per il 2021 per i Voucher Consulenze per l'innovazione (c.d. Innovation Manager);
- uno stanziamento pari a 10 milioni per il 2020 per il Fondo per la Crescita Sostenibile, finalizzato alla nascita e sviluppo delle Società cooperative;
- uno stanziamento pari a 950 milioni per il 2021 per il Fondo IPCEI (che finanzia importanti progetti di comune interesse europeo).

8. Agevolazioni su Finanziamenti a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca – FAR (art. 60-bis)

L'articolo, inserito nella fase di conversione in legge, concede la possibilità ai beneficiari – anche morosi - dei finanziamenti nella forma di credito agevolato, già concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, di ristrutturare il proprio debito attraverso la previsione di un nuovo piano di ammortamento decennale, comprensivo del capitale e degli interessi residui, eventuali interessi di mora e sanzioni.

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che attestano, tramite dichiarazione sostitutiva (escluso il punto c), di:

- a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio in esame;
- b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente camera di commercio i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio in esame;
- c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento e aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

Le modalità attuative della misura saranno definite attraverso decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla conversione del decreto in esame. Nelle more dell'emanazione di questo decreto, è sospesa l'efficacia dell'eventuale provvedimento di revoca già adottato del finanziamento, purché il relativo credito non sia già stato iscritto a ruolo.

Sono comunque escluse dalla misura le imprese che si trovano in una delle condizioni previste dalla vigente disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione (R.D. n. 267/1942) o dalla nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. n. 270/1999).

9. Semplificazione burocratico amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30 (art. 61-bis)

La norma intende promuovere misure per la semplificazione burocratico-amministrativa in favore dell'autoimprenditorialità di tutti i soggetti al di sotto dei 30 anni che intendono avviare, in qualsiasi settore produttivo, dei servizi e delle professioni un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, saranno definite le misure di attuazione della norma.

10. Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese (art. 62)

Si conferma l'estensione dei regimi di aiuti a valere sul Temporary Framework Covid-19 alle imprese in difficoltà, a condizione che le imprese:

- a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

11. Ampliamento dell'operatività delle misure contenute nel decreto Liquidità (art. 64, commi 1-5)

L'articolo 64 rfinanzia il Fondo di garanzia PMI con circa 7,3 miliardi di euro per il triennio 2023-2025, nonché il fondo ISMEA per un importo di circa 450 milioni di euro. Tali stanziamenti sono indirizzati alla copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie rilasciate ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto Liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Sino al 31 dicembre 2020, per una quota parte delle risorse del Fondo di garanzia PMI fino a 100 milioni euro, vengono inclusi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, fra i destinatari delle misure previste dalla lettera m) (garanzia 100% del Fondo di garanzia PMI su finanziamenti fino a 30.000 euro) del citato articolo 13 del decreto Liquidità.

Nell'iter di conversione, sono state previste ulteriori modifiche allo stesso articolo 13.

In particolare, con l'introduzione all'art. 64 del nuovo comma 1-bis, è stato **ampliato il novero dei soggetti destinatari degli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m)** (garanzia su finanziamenti fino a 30.000 euro), ricomprendendo tutte le persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K (attività finanziarie e assicurative) del codice ATECO. In precedenza, l'intervento era riferito agli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

La previsione contenuta nel nuovo comma 1-ter interviene, invece, sull'articolo 1 del decreto Liquidità andando a concedere la possibilità anche a SACE S.p.A (analogamente a quanto già previsto per il Fondo di garanzia PMI dall'articolo 13 del medesimo decreto) di concedere garanzie su finanziamenti in favore di imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e la banca possa presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Anche in questo caso, sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze".

Il nuovo comma 3-bis prevede una **deroga all'ordinario funzionamento del Fondo di garanzia PMI**, consentendo l'accesso agli interventi previsti dall'articolo 13 del d.l. 23/2020 anche alle imprese che, su

operazioni garantite dal Fondo stesso, hanno ottenuto un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà.

12. Fondo di garanzia PMI: calcolo della dimensione aziendale (art. 64-bis)

Anche il nuovo articolo 64-bis interviene modificando l'articolo 13 del decreto Liquidità, andando a chiarire che il numero di dipendenti per il calcolo della dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia PMI, deve essere determinato sulla base delle ULA (Unità di Lavoro Anno) rilevate per il 2019.

13. Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 DL 18/2020 (art. 65)

In fase di conversione non sono state apportate modifiche all'articolo che proroga dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine ultimo per la "moratoria" dei debiti bancari di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Analogamente, viene spostato dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine della sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia nei confronti delle imprese ammesse ai benefici della moratoria.

14. Interventi di rafforzamento patrimoniale (art. 66)

L'articolo, che non ha subito modifiche in sede di conversione, mira a sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato. A tal fine, viene disposto che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l'anno 2020.

15. Riassetto gruppo SACE (art. 67)

L'articolo 67 prevede che una quota degli apporti in titoli di Stato assegnati alla costituzione del Patrimonio Rilancio, di cui all'articolo 27, comma 17, del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), può essere destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE.

Tale riassetto, previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A, sarà determinato con decreto dello stesso Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Con una modifica all'articolo 3, comma 2, lett. e) del D.L. n. 23/2020 (cd Decreto Liquidità), viene integrata la disciplina sulla governance, prevedendo che SACE S.p.A. consulti preventivamente il MEF e il MAECI anche sulle decisioni relative alla partecipata SIMEST S.p.A..

16. P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (art. 68)

L'articolo, che non ha subito modifiche in sede di conversione, prevede che per i piani di risparmio a lungo termine che investono almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti in Italia o in Stati dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia - diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati - gli investitori possono destinare un importo non superiore a 300.000 euro all'anno e a 1,5 milioni di euro complessivi.

17. Interventi in materia di sottoscrizione semplificata di contratti bancari e assicurativi e disposizioni in materia di buoni postali fruttiferi (art. 72, commi 1 e 1-bis)

Confermato in sede di conversione il disposto del comma 1 dell'art 72, con il quale è stato esteso fino al 15 ottobre 2020 l'ambito temporale di applicazione delle seguenti disposizioni: art. 4 del D.L. n. 23 del 2020 (cd. Decreto Garanzie e Credito, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40) che prevede semplificazioni per la sottoscrizione e le comunicazioni relative a contratti bancari e finanziari; art. 33 del

D.L. n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) che prevede semplificazioni per la sottoscrizione di contratti finanziari e assicurativi, nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi; art 34 del medesimo D.L. n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio) che prevede semplificazioni per il collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati. Si ritiene opportuno segnalare che i suddetti termini sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 (attualmente in corso di conversione in legge).

Con il comma 1-bis, inserito in sede di conversione del decreto, vengono invece resi esigibili entro il 15 dicembre 2020, i buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione ricade entro il 15 ottobre 2020.

18. Tempi attuativi del *cashback* (art. 73)

L'articolo, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, introduce il c.d. *cashback*, ossia il diritto ad un rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.

Nel dettaglio, l'articolo viene integrato con la precisazione che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze necessari per l'attuazione della misura, dovranno essere emanati entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

19. Sospensione scadenza titoli di credito (art. 76)

L'articolo, che ha confermato la sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, non ha subito modifiche in sede di conversione del decreto.

20. Moratoria dei debiti bancari: individuazione imprese del comparto turistico (art. 77, comma 2)

L'articolo 77, comma 2, proroga - specificamente per le imprese del comparto turistico - il termine ultimo per la "moratoria" dei debiti di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, portandolo dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2021 (in luogo del 31 gennaio 2021 previsto dal decreto originario).

Nella fase di conversione del decreto, è stato specificato che, per "*imprese del comparto turistico*", sono da intendersi quelle turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e tour operator; le aziende termali e centri per il benessere fisico; soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici; soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle *start up* innovative (art. 91)

La disposizione, che conferma quanto già indicato nella nota del 17 agosto 2020, prevede l'istituzione di una apposita sezione del fondo rotativo per l'internazionalizzazione (c.d. fondo 394) per supportare i processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali. Il supporto può avvenire con interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari e concessione di finanziamenti a condizioni di mercato o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo stabilisce un ulteriore incremento della dotazione del fondo di 300 milioni di euro per l'anno 2020, parte del quale sarà destinato dal Comitato agevolazioni del fondo alla sezione speciale per l'internazionalizzazione degli enti fieristici italiani.

La norma incrementa di 63 milioni di euro il fondo di promozione integrata per l'internazionalizzazione di cui al decreto 18/2020 e di 100 milioni di euro il fondo rotativo per le operazioni di *Venture Capital* di cui

alla legge 296/2006, estendendo la sua operatività alle iniziative di internazionalizzazione delle *start up* innovative.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI SISMICI E CALAMITOSI

1. Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi (art. 46-bis)

In fase di conversione del provvedimento in commento, è stato introdotto l'articolo 46-bis che istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro, per l'anno 2020, a favore dei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova, colpiti dagli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 e per i quali, con delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza. Le modalità di attuazione delle misure di intervento per far fronte alla situazione emergenziale verranno definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile.

2. Proroga stato di emergenza Sisma Centro Italia (art. 57, comma 1)

Confermata la norma con la quale viene prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 ed incrementata di 300 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali.

3. Proroga gestione straordinaria Sisma Centro Italia (art. 57, comma 2)

Confermata la proroga al 31 dicembre 2021 della gestione straordinaria nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma e lo stanziamento di 69,8 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Contributi per i territori del Centro Italia colpiti dagli eventi meteorologici 2017 (art. 57, comma 3-octies)

In fase di conversione è stato inserito il comma 3-octies che consente al Commissario straordinario, con propria ordinanza, di erogare contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e di attività economiche e produttive per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, hanno interessato i territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

I Contributi verranno riconosciuti, fino a concorrenza del danno subito, entro il limite di cento milioni di euro per il biennio 2020-2021.

5. Compensazione minori entrate TARI (art. 57, comma 5)

Confermata, in sede di conversione la disposizione che introduce misure volte a compensare le minori entrate derivanti dalla riscossione della TARI in favore dei Comuni localizzati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. In particolare la norma, allo scopo di assicurare continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere apposita compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di TARI (Cfr. art. 1, commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147).

6. Zone franche urbane Sisma Centro Italia (art. 57, comma 6)

Vengono confermate le modifiche apportate all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in riferimento al dispositivo agevolativo delle Zone Franche Urbane istituite nei comuni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici a partire dall'agosto 2016.

Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla [nota Prot.5488 del 17 agosto u.s.](#)

7. Cronoprogramma della spesa per la ricostruzione (art. 57, comma 7)

Viene confermata la realizzazione di un sistema da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per la predisposizione e l'aggiornamento, a cura dei Commissari straordinari, dei cronoprogrammi dei pagamenti degli interventi di ricostruzione sul territorio.

Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla [nota Prot.5488 del 17 agosto u.s.](#)

8. Proroga stato d'emergenza sisma Sicilia del 26 dicembre 2018 (art. 57, comma 8)

Si conferma la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea

Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla [nota Prot.5488 del 17 agosto u.s.](#)

9. Impignorabilità Fondi per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma Emilia del 20-29 maggio 2012 (art. 57, comma 15)

La disposizione confermata in sede di conversione, prevede che, al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (sisma Emilia), le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite, nonché i contributi e ogni altra ulteriore risorsa destinata agli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, non siano soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata.

10. Sospensione rate mutui eventi calamitosi Emilia, Veneto (art. 57, comma 16)

La disposizione – che non ha subito modifiche in corso di conversione - estende al 2021 la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche e intermediari finanziari accordata ai soggetti residenti nei comuni interessati dall'evento alluvionale del 16 e 19 gennaio 2012 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (sisma Emilia) e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, che siano relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione della certificazione del danno subito.

11. Sospensione rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. agli enti locali colpiti dal sisma Emilia del maggio 2012 (art. 57, comma 17)

Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, resta prorogata all'anno 2022 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui da corrispondere nell'anno 2021 concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326. Gli oneri sospesi saranno pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti gli stessi mutui. Le risorse stanziare per l'attuazione della misura ammontano a 2,6 milioni di euro per il biennio 2021-2022

12. Proroga pagamento utenze (art. 57, comma 18)

Il comma 18 dell'articolo in esame – confermato in sede di conversione - dispone che le agevolazioni, anche di natura tariffaria in materia di energia, acqua e gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229), possano essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che, entro il 31 ottobre 2020, dichiarino, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle

entrate e dell'INPS territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

13. Superbonus nei territori colpiti dagli eventi sismici (art. 57-bis)

L'articolo, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, apporta modifiche all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, si prevede che, per i comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, la detrazione del 110% spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.

Viene inoltre introdotto un aumento del 50% degli incentivi fiscali Ecobonus e Sismabonus in alternativa ai contributi per la ricostruzione per spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 nei comuni terremotati inseriti nell'elenco del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Tali incentivi possono essere utilizzati per interventi sulle abitazioni, anche seconde case, ma non sugli immobili destinati ad attività produttive.

14. Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione sisma Abruzzo (art. 57-quater)

L'articolo, inserito durante i lavori parlamentari di conversione in legge del decreto, prevede, al fine di accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture della Regione Abruzzo, colpiti dal terremoto del 2009, l'affidamento ad una specifica Conferenza dei servizi permanente, della decisione in ordine all'approvazione dei progetti definitivi o esecutivi delle opere pubbliche, di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro.

La Conferenza è presieduta dal Provveditore interregionale per le opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna, in qualità di rappresentante per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, o da un suo delegato ed è composta da: un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; un rappresentante del Ministero dell'ambiente; un rappresentante unico delle altre amministrazioni statali; un rappresentante unico della regione Abruzzo e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione; un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente; un rappresentante unico della provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima provincia territorialmente competente; un rappresentante unico del comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo comune territorialmente competente; un rappresentante dell'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente.

Ciascun Ente o Amministrazione è rappresentato nella Conferenza da un unico soggetto abilitato ad esprimere, in modo univoco e vincolante, la posizione dell'Amministrazione stessa, su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, indicando anche le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'espressione del relativo assenso. Resta salva la possibilità di invitare alle riunioni della Conferenza tutti i soggetti interessati. Per accelerare le attività di ricostruzione la Conferenza opera esclusivamente secondo le modalità della Conferenza simultanea, previste dall'art. 14 ter della legge n. 241 del 7 agosto 1990, ed è tenuta a seguire, inoltre, procedure e termini accelerati per lo svolgimento e la conclusione dei propri lavori. Non sono previsti, infine, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti per i componenti della Conferenza.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni (art. 48-ter)

Nel corso di conversione del decreto legge è stata introdotta una norma che determina nel 100 per cento la misura degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sugli edifici pubblici scolastici e sulle strutture ospedaliere pubbliche.

2. Piccole opere e interventi contro l'inquinamento (art. 51)

2.1. Piccole opere e interventi contro l'inquinamento (art. 51, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3-bis e 3-ter)

Confermate, nel corso del processo di conversione, le norme che mirano a stabilizzare i contributi a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, attraverso un programma pluriennale istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.

Si ricorda che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi derivanti dalla revoca sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno.

In considerazione poi della particolare situazione di inquinamento dell'aria nella pianura padana, è stata confermata, a decorrere dall'anno 2021, l'istituzione di un fondo destinato all'adozione di specifiche strategie di intervento, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate sarà definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili e dei valori limite relativi al biossido di azoto. È stata disposta, inoltre, la nomina di un Commissario straordinario per la viabilità in Valtellina.

In sede di conversione è stato introdotto il comma 1-bis che proroga al 15 novembre 2020 la data entro cui i comuni devono iniziare i lavori per poter ricevere i contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Sempre nel corso della conversione in legge del decreto è stato introdotto il nuovo comma 1-ter il quale, allo scopo di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, riduce, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli adibiti all'imboschimento.

Da segnalare poi i nuovi commi 3-bis e 3-ter che cambiano, in modo restrittivo, i parametri di riferimento e le soglie di contaminazione riferibili alle discariche.

2.2. Modifiche alla disciplina del superbonus (art. 51, commi 3-quater e 3-quinquies)

Di particolare rilevanza le modifiche apportate alla disciplina del Superbonus del 110 per cento dai commi 3-quater e 3-quinquies, i quali introducono modifiche all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Con il nuovo comma 3-quater, in particolare, si specifica la definizione di "accesso autonomo dall'esterno" di un edificio, ossia quell'accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva; con il comma 3-quinquies si prevede che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia siano riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi. Pertanto, le

difformità urbanistiche e catastali di singole unità abitative non pregiudicano la possibilità di ottenere il credito di imposta sui lavori relativi alle parti comuni di edifici plurifamiliari.

2.3. Disposizione per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato (art. 51, commi 3-*sexies* e 3-*septies*)

Si prevede, in via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, l'eliminazione della soglia minima (50%) di polietilentereftalato vergine nella produzione di bottiglie per alimenti. Per queste ultime si potrà pertanto usare materiale riciclato senza limitazioni. Vengono comunque fatte salve tutte le garanzie di salute e non contaminazione previste dalla normativa. Il Ministero della Salute provvederà, conseguentemente, a modificare il Decreto Ministeriale del 21/03/1973 concernente la "*Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari*" adeguandolo alle nuove disposizioni.

2.4. Piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (art 51, comma 3-*decies*)

Il comma 3-*decies*, introdotto in sede di conversione, apporta semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, prevedendo, nei casi in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, che le utilizzazioni locali siano assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Inoltre, in caso si tratti di impianti di potenza inferiore a 1 MW e di utilizzazioni tramite sonde geotermiche, questi sono esclusi dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili.

Infine, il nuovo comma 3-*undecies*, dispone che, fino alla data del 31 dicembre 2021, gli enti di gestione delle aree protette possono adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 590 a 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente, che deve essere verificato preventivamente dal collegio dei revisori dei conti. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.

3. Compensazione minori entrate TARI (art. 57, comma 5)

Confermate le misure volte a compensare le minori entrate derivanti dalla riscossione della TARI in favore dei Comuni localizzati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. In particolare la norma, allo scopo di assicurare continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere apposita compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di TARI (Cfr. art. 1, commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147).

4. Proroga pagamento utenze (art. 57, comma 18)

Confermata la disposizione che prevede che l'estensione delle agevolazioni, anche di natura tariffaria in materia di energia, acqua e gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229) a tutte le utenze situate nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016-2017 e dal sisma di Ischia del 2017. Inoltre, proroga tali agevolazioni oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che, entro il 31 ottobre 2020, dichiarino, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

5. Nuovi impianti di stoccaggio GPL e misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (art. 95, comma 24)

Confermate le disposizioni dettate dall'articolo 95, comma 24. Esse si pongono il fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza, nonché di salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano, nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela dell'UNESCO.

A tale scopo, con la precisazione (introdotta in sede di conversione) che restano ferme tutte le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, previste dal codice dei beni culturali, in queste aree viene disposto il divieto:

- a) del rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;
- b) dell'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, già autorizzati alla data del 15 agosto 2020 e non ancora in esercizio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO ALIMENTARE

1. Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi prodotti agroalimentari (art. 58, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater)

Il comma 8-bis dell'articolo in commento modifica il comma 3-bis dell'articolo 78 del Dl 17 marzo 2020, n. 18, incrementando di 0,5 milioni di euro per il 2021, la spesa stanziata per l'**indennità a favore del personale** dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (**ICQRF**).

Il comma 8-ter dell'articolo in commento prevede, inoltre, che per il suddetto incremento, si provveda mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale del Mef, utilizzando anche l'accantonamento relativo al Mipaaf.

Il comma 8-quater modifica, invece, l'articolo 1, comma 669 della legge di bilancio 2019, eliminando dal testo il riferimento al numero massimo di 57 unità di personale che l'ICQRF del MIPAAF può reclutare o assumere per l'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy.

2. Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (art. 58-bis)

In sede di conversione è stato inserito l'articolo in commento che prevede l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

L'art. 2 della legge n. 77 del 2011, definisce i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come quei prodotti destinati all'alimentazione umana: *“freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva”*.

Il Fondo è volto a promuovere la commercializzazione dei suddetti prodotti per stimolare e rilanciare il comparto ed anche per informare i consumatori in merito ai livelli di qualità e sicurezza alimentare che caratterizzano tali prodotti.

I criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del Fondo verranno definiti con decreto del Mipaaf, di concerto con il Mef, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La disposizione in esame prevede, infine, che per finanziare il suddetto fondo si provvede alla riduzione del fondo del Mef, recentemente incrementato dal decreto legge in esame di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021.

3. Disposizioni in materia di apicoltura e vendita diretta (art. 58-ter)

La disposizione in esame apporta alcune modificazioni alla legge sull'**apicoltura** (l. 24 dicembre 2004 n. 313).

In particolare, le Regioni individuano limitazioni e divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api, sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee non solo durante il periodo di fioritura, ma anche in presenza di secrezioni extraflorali di interesse mellifero.

Il comma 2 dell'articolo in esame apporta alcune modificazioni all'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 228 del 2001, concernente **l'esercizio dell'attività di vendita per gli imprenditori agricoli**.

In particolare, la disposizione prevede che questi ultimi possano esercitare la vendita al dettaglio, senza presentare la comunicazione di inizio attività, non solo sulle superfici aperte nell'ambito dell'azienda agricola, ma anche su superfici destinate alla produzione primaria.

La Confederazione è già intervenuta sollecitando un ripensamento della disposizione, a tutela della sicurezza dei consumatori e delle corrette dinamiche concorrenziali, in base al principio per il quale gli operatori di uno stesso mercato devono essere soggetti alle stesse regole.

4. Misure a favore del settore vitivinicolo (art. 58-quater)

L'articolo in esame apporta una serie di modifiche al decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77 c.d. Dl Rilancio.

In particolare, nell'esonero contributivo straordinario dal versamento dei contributi previdenziali vengono ricomprese anche le imprese che producono vini da tavola o che producono vino spumante e altri vini speciali a cui vengono attribuiti rispettivamente i seguenti codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20.

Il comma 1-bis della disposizione in esame prevede che alla suddetta misura di esonero si provvede anche attraverso l'impiego di risorse risultanti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento volto alla riduzione volontaria della produzione di uve.

Le ulteriori risorse presenti dalle economie residue sono, invece, destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica. Le misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l'erogazione di quest'ultimo contributo da corrispondere alle imprese vitivinicole saranno stabilite con decreto del Mipaaf.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Misure per il sostegno del sistema termale (art. 29-bis)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni per l'anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Sono demandati ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, i criteri e le modalità attuative della misura. Al MISE, è consentito di avvalersi di società in house, mediante la stipula di una convenzione apposita.

2. Tax credit vacanze e Fondo per sostenere agenzie di viaggio e tour operator: incremento risorse ed estensione a guide e accompagnatori turistici (art. 77, comma 1, lett. b-ter e lett. c)

Al comma 1 dell'articolo in analisi è stata inserita, in sede di conversione in Legge, la lettera b-ter) che, intervenendo sulla misura "Tax credit vacanze" di cui all'art.176 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che il credito in favore dei nuclei familiari per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast possa essere fruito anche qualora detto pagamento sia corrisposto con l'intervento, l'ausilio o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, oltre che di agenzie di viaggio e tour operator.

Per quanto attiene invece la norma di cui alla lettera c) dello stesso comma, che non è stata modificata in sede di conversione in Legge, essa interviene sul comma 1 dell'art.182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 con cui è stata prevista l'istituzione presso il MIBACT di un fondo con dotazione di 25 milioni di euro al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator. In particolare l'art. 77 in commento prevede un incremento della dotazione del fondo di sostegno di 240 milioni (che diventa, quindi, di 265 milioni) e l'inserimento tra i beneficiari anche delle guide e degli accompagnatori turistici.

3. Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo (art. 78)

Per i soggetti già esentati dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per il settore turistico, come previsto dall'art.177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, la norma in analisi prevede che anche la seconda rata 2020 dell'imposta non debba essere pagata.

Inoltre, relativamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, quindi alberghi e pensioni, viene confermata l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU del 2020 anche per le pertinenze collegate all'esercizio dell'attività. In sede di conversione in Legge, è stato previsto che l'esenzione per tali pertinenze si applica anche alla prima rata dell'imposta.

La misura di esenzione si conferma estesa, solo per il pagamento della seconda rata IMU del 2020, anche agli immobili destinati alle attività dell'intrattenimento, discoteche, sale da ballo, night-club e simili. Permane comunque, per tutte le categorie di immobili destinati ad attività del turismo ai quali si applica l'esenzione sia nel caso della prima rata quanto della seconda - ad eccezione di quelli adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché degli stabilimenti termali - la condizione che i relativi proprietari debbano essere anche gestori delle attività ivi esercitate: in mancanza di tale condizione, non è possibile fruire dei benefici della misura.

Così come già era per la misura iniziale di cui all'art.177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, anche queste disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche.

4. Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale (art. 79)

La misura, confermata senza modifiche in sede di conversione in Legge, rfinanzia per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, con alcune importanti novità, il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106), e la cui portata è stata successivamente estesa - quanto a misura del credito di imposta e

soggetti beneficiari - per i periodi di imposta 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 4 della legge 11 dicembre 2016, n.232.

Nel ricordare che il citato credito d'imposta era dedicato (fino al 2019, anno in cui ci fu l'ultimo click day) a specifiche categorie di interventi per il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica nonché degli stabilimenti termali, si segnala l'introduzione, fra i soggetti beneficiari, delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta.

La dotazione del tax credit è fissata in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e viene confermata al 65% delle spese sostenute per le voci ammissibili la percentuale del credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Tuttavia, diversamente da quanto disposto in precedenza, non si applica la ripartizione del credito d'imposta in quote annuali. Il medesimo potrà essere portato in compensazione nel modello F24. Per quanto non diversamente disposto dalla norma in analisi, si osservano, ove applicabili, le disposizioni previste all'art. 10 del menzionato decreto-legge 31 maggio 2014 n.83, il cui decreto attuativo – già adottato – dovrà essere adeguato entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

5. Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico (art. 80-bis)

L'articolo, introdotto in sede di conversione, istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) un **Fondo** con una dotazione, per l'anno 2020, di **10 milioni** di euro finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del **patrimonio culturale immobiliare** storico e artistico pubblico.

6. Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale (art. 100)

La norma, alla quale sono state apportate alcune modifiche in sede di conversione in legge nei punti di seguito indicati, stabilisce, innanzitutto, che il **termine di durata residua di 15 anni** per le concessioni in essere a fine 2018 - fissato dalla Legge 30 dicembre 2018 n.145 all'art.1 commi 682 e 684 per le concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e per quelle con finalità residenziali e abitative - si applica anche alle concessioni lacuali e fluviali, nonché a quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

Vengono, altresì, inclusi, nell'ambito di applicazione della misura appena esposta, i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

Al comma 3 dell'articolo in analisi si stabilisce inoltre che venga eliminato a decorrere dal 2021, dopo 14 anni, il riferimento all'indice OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) come coefficiente per il **calcolo del costo dei canoni per le pertinenze** destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ed anche di quelle aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Per queste ultime gli effetti della misura introdotta si calcolano dal 1 gennaio 2007 e si prevede che le somme versate in eccedenza rispetto a quelle dovute, a decorrere da tale termine, siano compensate - in rate annuali costanti - con quelle da versare allo stesso titolo per la residua durata della concessione. Con modifica introdotta in sede di conversione in Legge si precisa che quest'ultima misura trova applicazione esclusivamente con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto della concessione nella forma che essi avevano all'inizio del rapporto concessorio nonché a seguito delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente.

Si stabilisce in 2.500 euro annui – a partire dal 1° gennaio 2021 - il valore minimo del canone dovuto per l'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità.

Quanto ai **procedimenti amministrativi pendenti** alla data di entrata in vigore della norma in analisi, essi sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 e sono dichiarati inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone. Ciò nei casi in cui tali procedimenti:

- a) per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, riguardino esclusivamente la conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni inerenti alla conduzione delle medesime;
- b) per le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, riguardino la conduzione delle concessioni.

La summenzionata sospensione dei procedimenti amministrativi e la dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti, così come le disposizioni riportate a seguire in tema di riduzione del contenzioso mediante definizione agevolata, non trovano applicazione nel caso in cui siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario, o chi detiene il bene, sia sottoposto a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle altre procedure di cui al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Per quanto riguarda i **procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti** alla data di entrata in vigore della norma in analisi, relativi alla definizione della misura e al pagamento del canone annuo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, al fine di ridurre il contenzioso, viene stabilito che questi possano essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30% delle somme richieste, ovvero di un importo pari al 60% rateizzato fino a un massimo di sei annualità, sempre dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo. In sede di conversione in Legge, con una integrazione al testo del comma 7 dell'articolo in analisi, viene precisato che la possibilità di comporre in forma agevolata i procedimenti di cui sopra riguarda quelli che hanno ad oggetto misura e pagamento dei canoni delle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi.

In tali casi la domanda deve essere presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 deve essere versato l'intero importo dovuto, se si sceglie l'opzione in un'unica soluzione, o la prima rata, se si opta per la rateizzazione.

In questo modo si costituisce a ogni effetto la rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

La presentazione della domanda, entro il summenzionato termine del 15 dicembre 2020, sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi, compresa la riscossione coattiva e la decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione degli stessi procedimenti si realizza, invece, con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Nel caso in cui si opti per il pagamento rateizzato, il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.

E' stato inserito, in sede di conversione il Legge, il comma 10 *bis* dedicato alla **normativa dei Marina resort** di cui all'art.32 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164. In base alla norma richiamata, i Marina resort rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta, da cui discende l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta. Con la misura inserita si stabilisce che tali strutture sono organizzate per la sosta e il pernottamento di "diportisti" – e non più di "turisti" - all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Da ciò deriva che l'aliquota IVA ridotta viene applicata alle operazioni per servizi resi a tali "diportisti", indipendentemente quindi dal fatto che essi siano residenti o meno nel Comune in cui il Marina resort opera.

Vengono tuttavia esplicitamente esclusi da tale trattamento i servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stanziamento delle unità da diporto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori dello spettacolo (art. 78, comma 1, lett. d)

La norma, alla quale non sono state apportate le modifiche in sede di conversione in Legge, prevede che vengano esentati dal pagamento della seconda rata IMU del 2020 gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, purché i proprietari degli stessi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche. Inoltre, ai sensi del comma 3, per la medesima categoria di immobili e sempre a condizione che i proprietari degli stessi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, l'IMU non è dovuta anche per gli anni 2021 e 2022. L'efficacia di quest'ultima misura è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del T.F.U.

2. Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura (art. 80)

Si conferma, in sede di conversione, la misura di cui al comma 1 che prevede che il **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**, inizialmente istituito dal Decreto Rilancio con una dotazione di 171,5 milioni di euro per l'anno 2020, venga incrementato di ulteriori 60 milioni di euro. Tale fondo è destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. Il Fondo è destinato, altresì, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento e - come da modifica prevista dalla norma in analisi - anche dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. E' stata inserita allo stesso comma, in sede di conversione in Legge, la lettera *b-bis*) che, interviene con una modifica al comma 5 dell'art. 183 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale norma aveva stabilito che, per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, venisse erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Per il restante 20 per cento era prevista la definizione dell'erogazione attraverso un apposito e successivo Decreto Ministeriale. Con l'inserimento della summenzionata lettera *b- bis*) al comma 1, viene invece stabilito che l'erogazione del saldo 2020 non sarà oggetto di apposito Decreto Ministeriale ma verrà effettuata, attraverso un meccanismo automatico, così come già previsto per l'acconto, entro il 28 febbraio del 2021 della restante quota del contributo. Resta, invece, la previsione di un apposito Decreto Ministeriale per l'assegnazione del contributo 2021.

Lo stesso articolo incrementa il **Fondo emergenze spettacolo ed audiovisivo** previsto dall'art. 89 del Decreto legge "Cura Italia" di ulteriori 90 milioni di euro (50 in conto capitale e 40 in spesa corrente), portando la dotazione complessiva a 335 milioni di euro.

Con una ulteriore modifica all'articolo in analisi introdotta in sede di conversione in legge, vengono ulteriormente incrementate le risorse destinate al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva. L'incremento avviene con risorse della cosiddetta "**copia privata**", non solo relative all'anno 2019 ma anche al 2020.

Altra modifica apportata in sede di conversione in Legge è costituita dall'inserimento dei commi 6 *bis* e 6 *ter* che prevedono il riconoscimento di un **credito di imposta alle imprese di produzione musicale** per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere. Si modifica in questo modo l'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 11: da un lato eliminando il limite di applicazione della misura di sostegno ai soli "giovani artisti e compositori emergenti" e dall'altro rifinanziando la medesima per 5 milioni di euro annui a partire dal 2021 e rendendola quindi strutturale.

3. Due per mille per associazioni culturali (art. 97-bis)

Con la misura, introdotta in sede di conversione in Legge, viene reinserito il sistema del due per mille per associazioni culturali per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta. Ciascun contribuente potrà destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

DISPOSIZIONI IN MATERIA IN TRASPORTO

1. Disposizioni per il settore aereo (art. 20)

Confermata dai lavori parlamentari la modifica, introdotta dal decreto, della disciplina degli strumenti di supporto al reddito per i lavoratori delle imprese in crisi del settore aereo, introdotta dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n.27, che ha previsto una rimodulazione delle risorse stanziata a tal fine, che le ha estese al 2021 per 22,9 milioni di euro.

2. Guardie giurate su navi mercantili italiane (art. 38)

Confermata l'estensione al 30 giugno 2021 della facoltà di imbarcare sulle navi mercantili battenti bandiera italiana, con funzioni di protezione dagli atti di pirateria, guardie giurate, in deroga al requisito di frequentazione degli specifici corsi tecnico/pratici, disciplinati dal decreto del Ministro dell'Interno 15 settembre 2009 n. 154.

3. Servizi integrativi trasporto scolastico (art. 39 comma 1-bis)

Il comma, inserito in fase di conversione in legge del decreto, al fine di consentire l'erogazione del servizio di trasporto scolastico in conformità con le misure adottate per il contenimento dell'epidemia Covid-19, prevede che le risorse del Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno, dal Decreto Rilancio (art. 106 del decreto legge 19 Maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n.126), per concorrere al finanziamento delle funzioni fondamentali degli Enti Locali, già ripartite o ancora da ripartire, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, possano essere utilizzate per l'attivazione di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun Comune potrà destinare, nel 2020, il 30% in più delle risorse impiegate per le medesime finalità nel 2019.

4. Incremento sostegno Trasporto pubblico locale (art. 44)

E' stato confermato lo stanziamento di ulteriori 400 milioni di euro nel 2020, per il fondo a sostegno del trasporto pubblico locale (art. 200 D.L. 34/2020), stabilendo, con una modifica intervenuta in sede di conversione, che tali risorse, nel limite massimo 300 milioni di euro, possano essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinati anche a studenti, residenti necessari per rispondere alle esigenze del trasporto nel rispetto dei limiti adottati per l'emergenza Covid-19, in quelle realtà, che registravano, prima dell'epidemia, un coefficiente di riempimento dei mezzi superiore all'80% della capacità.

5. Ristori imprese ferroviarie (art. 44-bis)

Attraverso una modifica all'art. 214 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), introdotta in sede di conversione, viene posticipato al 31 ottobre 2020 il termine ultimo per la rendicontazione, da parte delle imprese ferroviarie, dei danni subiti a causa dell'emergenza Covid-19, nel periodo compreso dal 23 febbraio al 31 luglio 2020, al fine di poter accedere ai ristori economici previsti dalla richiamata norma. Si prevede, inoltre, che le eventuali risorse residue degli stanziamenti disposti possano essere impiegate per riconoscere, alle medesime imprese, ristori dei danni subiti, anche, per il periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre del corrente anno.

6. Incremento risorse per investimenti Comuni (art. 47)

Confermate le modifiche all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), introdotte dal decreto, che hanno incrementato di 500 milioni di euro le risorse da assegnare ai Comuni nel 2021, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e per lo sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresa la mobilità sostenibile.

7. Fondo per ponti e viadotti (art. 49)

Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il decreto ha istituito un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, di competenza di Province e Città metropolitane. Con alcune modifiche introdotte in sede di conversione in legge, vengono chiariti i criteri per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse del fondo ai diversi interventi, prevedendo che siano analoghi a quelli disposti dall'art. 1, comma 1077 della legge di Bilancio per il 2018 (n.205/2017), per i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane (consistenza della rete viaria, tasso di incidentalità e vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico).

8. Proroga vita tecnica skilift Marche e Abruzzo (art. 57, comma 18-bis)

Attraverso una modifica introdotta durante i lavori parlamentari di conversione in legge del decreto, si dispone la proroga al 31 dicembre 2021 della vita tecnica in scadenza negli anni 2018, 2019 e 2020 degli skilift situati nelle regioni Marche e Abruzzo, previa verifica di idoneità, da parte degli uffici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

9. Incentivi settore auto (art.74)

Immutata, durante i lavori parlamentari, la norma introdotta dal decreto, che ha incrementato di complessivi 400 milioni di euro la dotazione finanziaria per il 2020 del Fondo "Ecobonus" per la concessione di contributi per l'acquisto di auto a ridotte emissioni di CO₂, 300 milioni dei quali da destinare esclusivamente ai contributi aggiuntivi introdotti dall'art. 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per gli acquisti con o senza rottamazione di veicoli nuovi. Confermata, inoltre, la modifica della disciplina di tali contributi aggiuntivi, che, a seguito dell'introduzione di un'ulteriore fascia emissiva, in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2010, o con oltre 10 anni di anzianità nel periodo di vigenza della misura, ammontano, in funzione delle emissioni di CO₂ del mezzo nuovo a:

- € 2.000 per emissioni comprese tra 0 e 60 grammi CO₂/Km, che diventano €1.000 per acquisti senza rottamazione;
- €1.750 per emissioni comprese tra 61 e 90 grammi CO₂/Km, che diventano €1.000 per acquisti senza rottamazione;
- €1.500 per emissioni comprese tra 91 e 110 grammi CO₂/Km, che diventano €750 per acquisti senza rottamazione.

Resta ferma la precisazione, infine, che la riduzione del 40% degli oneri fiscali per il trasferimento di proprietà, prevista (art. 44, comma 1-sexies D.L. 34/2020) in caso di acquisti, dal 1° luglio al 31 dicembre del corrente anno, di auto usate di categoria emissiva almeno Euro 6, o con emissioni non superiori a 60 grammi CO₂/Km, con contestuale rottamazione di auto di categoria emissiva da Euro 0 ad Euro 3, sia disciplinata con un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2020.

Confermato, altresì, che - art. 44, comma 1 septies decreto legge 34/2020 - in caso di rottamazione di due veicoli con contestuale acquisto di un'auto a ridotte emissioni di CO₂, possa essere riconosciuto all'acquirente, nel limite delle risorse disponibili esclusivamente un credito d'imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per l'anno 2020.

Resta, inoltre, confermata nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico l'istituzione di un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2020, per l'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), nonché il rinvio a un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico per la definizione dei criteri e delle modalità di fruizione del contributo, che non potrà cumularsi con altre agevolazioni per la medesima spesa.

Immutata, infine, la previsione che il limite di cilindrata di 1.600 c.c. previsto per le auto di servizio nella Pubblica Amministrazione, non si applichi in caso di acquisto o noleggio di veicoli elettrici, ibridi o a idrogeno.

10. Contributo conversione elettrica autoveicoli (art. 74-bis)

Attraverso l'inserimento dell'articolo 74 bis nel corso dell'iter di conversione del decreto, si prevede che, in via sperimentale, venga riconosciuto a chi omologa, a seguito di trasformazione ad alimentazione elettrica, entro il 31 dicembre 2021, autoveicoli termici adibiti al trasporto di persone (classe M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G) o al trasporto merci di peso totale a terra non superiore a 3,5 tonnellate (classe N1 e N1G) un contributo pari al 60% dei relativi costi, nel limite di €3.500, oltre ad un contributo del 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione. Un decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti stabilirà procedure semplificate per l'omologazione di tali veicoli, anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alle revisioni auto.

11. Disposizioni in materia di autotrasporto (art. 84)

Confermati l'incremento, previsto dal decreto, di 5 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione finanziaria del fondo per gli interventi a sostegno dell'autotrasporto, per aumentare la deduzione forfettaria delle spese non documentate per il medesimo anno, nonché il meccanismo di recupero e riassegnazione all'Albo dell'autotrasporto per misure a sostegno della sicurezza della circolazione delle somme incassate a partire dal 1° gennaio 2019, da Consorzi, Cooperative o raggruppamenti di imprese di autotrasporto per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, ma non assegnate alle imprese aderenti beneficiarie.

12. Misure per gli operatori del trasporto passeggeri su gomma e aerei (art. 85)

Invariata la previsione, introdotta dal decreto, di un fondo di 20 milioni di euro nel 2020, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per compensare gli operatori del trasporto di passeggeri su gomma, operanti senza oneri di servizio pubblico, dei danni subiti per i minori ricavi conseguiti dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.

Confermata, inoltre, la possibilità per il Ministero dello Sviluppo Economico di riconoscere alle compagnie aeree con i prescritti requisiti, nei limiti complessivi di 300 milioni di euro, anticipazioni delle risorse loro

spettanti quali indennizzi per i mancati introiti, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito nella legge 17 luglio 2020 n.27 (compagnie con oneri di servizio pubblico) e dell'art. 198 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (compagnie senza oneri di servizio pubblico), nelle more del perfezionamento delle autorizzazioni della due misure di sostegno, da parte della Commissione Europea.

13. Investimenti imprese trasporto passeggeri su strada (art. 86)

I lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto hanno lasciato invariato l'incremento a 53 milioni di euro dello stanziamento nel 2020 per gli investimenti, da parte delle imprese esercenti le attività di trasporto passeggeri su strada non soggette a oneri di servizio pubblico. Tali risorse, come noto, saranno destinate per 23 milioni a finanziare gli investimenti fatti fino al 31 dicembre 2020 dalle imprese di trasporto passeggeri per rinnovare il proprio parco mezzi, con veicoli a minore impatto ambientale e per 30 milioni di euro al ristoro delle rate o dei canoni di *leasing* con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, relativi ad acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di autobus nuovi (M2 ed M3), adibiti al servizio di trasporto di passeggeri su strada.

14. Misure urgenti trasporto aereo (art. 87)

Rimasta invariata, durante i lavori parlamentari di conversione in legge, la previsione recata dal decreto che, in fase di prima applicazione della disposizione relativa alla nuova compagnia di trasporto aereo, rinviata la prevista autorizzazione da parte della Commissione Europea alla fase di operatività dell'impresa, sia comunque consentita la costituzione della società, anche ai fini della redazione del relativo piano industriale, con un capitale sociale iniziale di 20 milioni di euro.

15. Decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche (art. 88)

Confermata, dai lavori parlamentari di conversione in legge del decreto, l'estensione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsto per imprese e lavoratori, relativamente al personale imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e nel limite complessivo di spesa di 35 milioni di euro, anche alle navi iscritte nei registri nazionali, che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

16. Fondo per compensazione danni collegamenti marittimi (art. 89)

Immutata, durante i lavori parlamentari, l'istituzione, prevista dal decreto, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di un Fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari delle compagnie di trasporto marittimo, relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

17. Collegamenti veloci stretto di Messina (art. 89-bis)

L'articolo aggiuntivo, inserito durante i lavori parlamentari di conversione in legge del decreto, sancisce la strutturale possibilità di far svolgere i collegamenti via mare, andata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, con mezzi veloci funzionali al trasporto ferroviario, a società del gruppo ferrovie dello stato, nell'ambito delle risorse previste dal Contratto di Programma con Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

18. Taxi e NCC – buono viaggio (art. 90)

Confermato l'incremento di 30 milioni di euro, della dotazione finanziaria, per l'anno 2020, del Fondo istituito per riconoscere alle persone con problemi di mobilità, o più esposte agli impatti economici dell'epidemia COVID-19, o in stato di bisogno, residenti nei Comuni capoluoghi di città metropolitane o di Provincia, un buono viaggio, pari al 50% della spesa e comunque di importo non superiore a 20 euro per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi, ovvero di noleggio con conducente, entro il 31 dicembre 2020.

19. Disposizioni in materia di porti (art. 93)

Durante i lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto sono rimaste immutate l'originaria previsione dell'incremento di 20 milioni di euro della dotazione finanziaria nel 2020 prevista per consentire alle Autorità di Sistema Portuale di riconoscere alle imprese autorizzate e concessionarie riduzioni dei relativi canoni, nonché la previsione che tali risorse possano essere utilizzate anche dalle Autorità Marittime, per procedere alla riduzione dei canoni pagati dalle imprese nei porti non sede di Autorità di Sistema Portuale. Confermata, altresì, la sostituzione dell'art. 46 del Codice della Navigazione che ha previsto, fermi i divieti e i limiti fissati dall'art. 18 della legge 84/1994 in tema di concessione a privati di aree e banchine, che quando il concessionario intende sostituire altri nella concessione, debba richiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.

Confermata, inoltre, l'estensione anche ai lavoratori delle imprese autorizzate alle operazioni portuali non concessionarie di aree o banchine, l'ambito d'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto, previste per gli scali di *transshipment* in crisi, dal D.L. 29 dicembre 2016 n. 243, convertito nella legge 27 febbraio 2017 n.18.

Con alcune integrazioni inserite in sede di conversione del decreto, si prevede che, fino alla concorrenza del limite di 4 milioni di euro per il 2020 previsto per gli interventi in favore dei fornitori di manodopera temporanea nei porti, le Autorità di Sistema Portuale e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro possano riconoscere alle imprese autorizzate alle attività portuali (art. 16 L.84/1994), titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo di imprese concessionarie, un contributo, di 90 euro per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, a causa dell'emergenza Covid-19. Inoltre, si prevede che le risorse stanziare per riconoscere agli erogatori dei servizi di ormeggio indennizzi per le minori prestazioni rese a causa dell'emergenza Covid-19, possano essere utilizzate anche per indennizzare i medesimi soggetti della mancata riscossione dei corrispettivi previsti per i servizi resi nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 15 ottobre, nonché delle minori entrate causate dalla riduzione delle tariffe di ormeggio, che disporranno le Autorità Marittime, per i servizi di ormeggio effettuati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto e fino al 31 dicembre 2020.

20. Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e di viabilità locale (art. 94)

A seguito di una modifica introdotta in sede di conversione in legge del decreto, si estende fino al 29 dicembre 2020 il termine per la stipula dell'atto convenzionale di concessione per l'Autostrada del Brennero A 22 previsto dal D.L. 16 ottobre 2017 n.148, convertito nella legge 4 dicembre 2017 n.172.

Inoltre, si autorizza la spesa complessiva di 2 milioni di euro negli anni 2021 e 2022, per realizzare una nuova viabilità di accesso alla città di Varese dall'autostrada A8 Milano laghi, e con riferimento alla circolazione nel comune di Cinisello Balsamo, viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la realizzazione dello studio di fattibilità del sottopasso in via Fulvio Testi.

21. Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente (art. 107)

Confermato, durante i lavori parlamentari di conversione in legge, il differimento dal 31 luglio 2020 al 31 ottobre 2020 del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente e con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi del 2020 (al riguardo, la legge di bilancio per il 2020, aveva previsto il riferimento ai primi sei mesi dell'anno).

Confermata, inoltre, la proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2020 del termine entro il quale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, verranno definite le modalità operative per l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

1. Aggiornamento termini per l'assegnazione dei contributi ai comuni per rigenerazione urbana (art. 50, comma 1)

In sede di conversione, non sono intervenute modifiche al comma 1 dell'articolo in esame con cui vengono aggiornati i termini per l'assegnazione dei contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Tali contributi, introdotti dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019, art. 1, commi 42-43), prevedono per gli anni 2021-2034 l'assegnazione di complessivi 8,5 miliardi di euro per le aree urbane.

Resta, quindi, fermo che l'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui si individuano criteri e modalità di riparto dei contributi, debba avvenire entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento e dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034. Analogamente, sono confermati i seguenti termini applicabili al solo triennio 2021-2023: adozione del DPCM entro il 30 settembre 2020; presentazione delle istanze per la concessione dei contributi entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM; adozione del decreto del Ministero dell'interno con cui vengono concessi i contributi ai comuni beneficiari entro 150 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM. Resta inoltre fermo che, per gli anni successivi al 2023, le istanze per le concessioni dei contributi debbano essere presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento e che i contributi siano concessi entro il 30 settembre.

2. Proroga delle previsioni di cui all'art. 181 DL 34/2020 in materia di occupazione di suolo pubblico (art. 109, comma 1, lett. b) e c)

In sede di conversione, è stata confermata la proroga - dal 31 ottobre 2020 al **31 dicembre 2020** - dei termini relativi alle procedure semplificate per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi (art. 181, commi 2-3, DL 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020, c.d. decreto Rilancio). Viene, quindi, confermata l'estensione del periodo in cui la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse può avvenire per via telematica, allegando la sola planimetria del suolo da occupare, in deroga alla normativa in materia di SUAP e con esenzione dall'imposta di bollo. Altresì, viene confermata analoga estensione del periodo durante il quale l'allestimento temporaneo di strutture amovibili e di altri elementi funzionali all'attività dei pubblici esercizi (quali *dehors*, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, ecc.) non necessita dell'autorizzazione per interventi sui beni culturali e dell'autorizzazione paesaggistica, previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004).

DISPOSIZIONI VARIE

1. Disposizioni in materia di giustizia contabile (art. 26ter)

L'articolo, introdotto in sede di conversione, modificando l'art. 85, commi 2, 5, 6 e 8 bis del decreto-legge n.18/2020, estende fino al termine dello stato di emergenza (attualmente previsto al 31 gennaio 2021) il periodo di operatività di alcune misure adottate per contrastare l'emergenza da virus e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile.

2. Rifinanziamento Commissario Straordinario (art. 34)

A favore del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, in sede di conversione, viene confermato l'incremento di 580 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alle nuove competenze attribuite dal decreto-legge "semplificazione" (art. 8, comma 8 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76) al Commissario straordinario in materia di acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale - compresi gli arredi scolastici - utile a garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021,

nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Una quota di tali risorse pari a 80 milioni per l'anno 2020 e 300 milioni per l'anno 2021 è destinata alla ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie del settore, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato.

3. Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata (art. 37-quinquies)

In sede di conversione, è stato aggiunto l'articolo in commento, che modificando il comma 3 dell'art. 138 del TULPS, ha integrato i requisiti necessari per la nomina delle guardie giurate particolari.

Alla luce delle integrazioni apportate al suddetto articolo, la nomina deve essere sempre effettuata dal Prefetto previa, però, verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato (art. 134 del Tulps) o con uno dei soggetti legittimati a chiedere l'autorizzazione della nomina (art. 133 Tulps).

La disposizione prevede, inoltre, che i decreti di approvazione per l'esercizio della guardia giurata, in forma di lavoro autonomo, eventualmente rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, conservano la loro efficacia fino alla scadenza del titolo, che può essere rinnovato una sola volta.

4. Semplificazione dei procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio (art. 61)

L'articolo 61 prevede che, i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal d.lgs. n.219 del 2016, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto), devono concludersi con l'insediamento degli organi della nuova Camera di commercio entro il nuovo termine del **30 novembre 2020** (nel decreto iniziale erano previsti 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto). Scaduto tale termine, gli organi delle Camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, con esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al 15 agosto ed entro tale termine il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per le Camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.

Si prevede, inoltre, che, nelle Camere di commercio coinvolte negli accorpamenti, i cui organi siano già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto legge, questi decadono dal trentesimo giorno successivo alla stessa data ed il Ministro dello sviluppo economico dovrà nominare un commissario straordinario. A tale fattispecie non si applica la prorogatio prevista dall'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n.273.

Di conseguenza, viene abrogato il comma 5-quater dell'articolo 1 della legge 580/1993 volto a consentire agli organi di continuare ad esercitare tutte le loro funzioni fino all'insediamento del consiglio della nuova Camera di commercio.

Con una modifica all'articolo 1, comma 3 della legge 580/1993, si precisa che le Camere di commercio sono quelle individuate dal DM 16 febbraio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018) e che per le Camere di commercio di cui all'allegato B) del suddetto DM sono sedi delle Camere di commercio le sedi legali e tutte le altre sedi delle Camere di commercio accorpate.

In materia di partecipazioni societarie e costituzione di nuove aziende speciali, con una modifica dell'articolo 2, commi 4 e 5, della Legge 580, ai commi 4 e 5, si prevede la sola comunicazione al MISE, a fini informativi (in luogo dell'espressa autorizzazione del Ministro)

Si prevede, infine, che le Giunte delle nuove Camere di commercio, costituire a seguito dei processi di accorpamento conclusi dopo il 15 agosto, nominino al proprio interno uno o più vice presidenti in rappresentanza di tutte le circoscrizioni coinvolte, all'espresso fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento.

5. Semplificazione procedimenti assemblee condominiali (art. 63)

Confermate le misure adottate allo scopo di semplificare le procedure assembleari per l'approvazione delle delibere aventi ad oggetto l'approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti, finalizzati agli stessi, la cui realizzazione permetta di beneficiare delle detrazioni del 110% (Cfr. articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), nonché a seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione, la possibilità di godere della cessione del credito o dello sconto in fattura, di cui all'articolo 121 del medesimo decreto. La disposizione in esame prevede che le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione dei predetti interventi siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Sempre al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali, aggiungendo un ulteriore comma all'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, è stata inserita la possibilità di svolgimento dell'assemblea in videoconferenza anche dove non previsto dal regolamento condominiale e previo consenso di tutti i condomini.

In tal caso è necessario indicare nella convocazione dell'assemblea il nome della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa. Inoltre, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

6. Disposizioni urgenti in materia condominiale (art. 63-bis)

L'articolo in esame prevede che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, primo comma, numero 10), del codice civile, il termine di centottanta giorni previsto per la **convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo** venga sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

Viene inoltre rinviato di ulteriori sei mesi dalla cessazione dello stato di emergenza **il termine per procedere agli adeguamenti antincendio** previsti per lo scorso 6 maggio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 "*Modifiche ed integrazioni all'Allegato del Decreto del Ministero dell'Interno 16 maggio 1987 n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*".

7. Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società (art 71, comma 1)

Il comma 1 dell'articolo in commento non ha subito modifiche. La disposizione prevede che alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, convocate entro il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Si ricorda che queste disposizioni prevedono che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società per azioni (spa), le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata (srl), le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga allo statuto:

- l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario ed il notaio.

Le srl possono inoltre consentire, in deroga alla norma del cod. civ. che prescrive la deliberazione assembleare (art. 2479, comma 4) che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le spa quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998 anche in deroga allo statuto e prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe.

Medesima facoltà si estende anche alle società cooperative e le mutue assicuratrici ed alle banche popolari e di credito cooperativo.

8. Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa (art. 75, commi 1, 2 e 3)

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo in esame non hanno subito modifiche.

La disposizione prevede che, fermo restando il divieto di intese restrittive della concorrenza e l'abuso di posizione dominante (artt 2 e 3 legge 287/1990), le operazioni di concentrazione riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cioè quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (es. trasporti, energia, comunicazione, servizi postali), che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare, in tutto o in parte, le loro attività, sono classificate *ex-lege* come rispondenti a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e, pertanto, non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 25 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 relativa ai poteri del Governo in materia di concentrazioni.

Le imprese sopra individuate devono comunicare preventivamente le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le misure ritenute necessarie alla tutela dell'utenza, con eventuali modificazioni e integrazioni, tenuto conto della sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (cioè una sanzione amministrativa pecuniaria tra l'1 ed il 10 per cento del fatturato delle attività oggetto di concentrazione).

Queste disposizioni si applicano alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020.

9. Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (art. 101)

L'articolo in commento, confermato in sede di conversione, prevede la proroga dei termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della gara indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (es.: "Superenalotto", "Win for Life", ecc) in considerazione della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi legati all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19. La stipula e la decorrenza della convenzione è quindi fissata al 1° dicembre 2021.

Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata a tantum dell'offerta economica, in modo che sia garantito il pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020.

10. Inibizione di siti web (art. 102)

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi, dei tabacchi e, ha la facoltà di ordinare la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. I destinatari degli ordini hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi.

In sede di conversione si è previsto che l'ordine di cui sopra può riguardare anche i prodotti accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri, funzionale al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette, di cui all'art 62-quinquies del testo unico di cui al d.lgs n.504/1995, nonché i prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Di cui all'art 62 del medesimo testo unico

L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalità e tempistiche ivi previste comporta l'irrogazione, da parte dell'Agenzia, della sanzione amministrativa pecuniaria da 30mila a 180mila euro per ciascuna violazione accertata. La pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di notifica. Decorsi quindici giorni dall'ordine di inibizione, in caso di mancato ottemperamento, l'Agenzia adotta ogni provvedimento utile per l'inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi.

11. Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 103)

La norma, che conferma quanto già indicato nella nostra nota del 17 agosto 2020, prevede la possibilità per l'Agenzia delle Dogane di svolgere, attraverso una società da costituire e con criteri imprenditoriali, servizi di certificazione di qualità dei prodotti attraverso l'analisi tecnico – scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati presso i laboratori dell'Agenzia, con possibilità di rilasciare un certificato del bollino di qualità previo riconoscimento di una *royalty*.